

## L'invalidità degli atti dispositivi del lavoratore tra disciplina speciale e regime ordinario di diritto comune\*

Maddalena Carusone

1. Premessa	140
2. L'indisponibilità dei diritti del lavoratore derivanti da norma inderogabile: orientamenti dottrinali a confronto	142
3. Il regime sanzionatorio degli accordi transattivi su diritti indisponibili del lavoratore: la specialità dell'art. 2113 cod. civ.	148
3.1. La compatibilità dell'art. 2113 cod. civ. con l'azione di annullabilità per "errore" ex art. 1429 cod. civ.	153
3.2. ( <i>Segue</i> ) L'accertamento giudiziario sull'essenzialità e sulla riconoscibilità del vizio	156
4. Le altre ipotesi di vizio del consenso: l'incidenza del dolo e della violenza sugli accordi dispositivi del lavoratore	160
5. L'operatività della disciplina generale di diritto civile in materia di vizio del consenso nelle dimissioni	163
6. Conclusioni	166

---

\* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 57/2007

## 1. Premessa

Il diritto del lavoro è nato come diritto dei rapporti contrattuali nelle imprese e lo scopo perseguito dal legislatore è stato, sin dalle origini, quello di predisporre meccanismi regolativi speciali che, contrastando la predominanza sociale, economica e giuridica del datore di lavoro riflessa nella subordinazione, assicurassero il giusto equilibrio tra le opposte posizioni negoziali dei soggetti coinvolti nelle trattative<sup>270</sup>.

Modellati secondo la logica della tendenziale natura inderogabile delle norme lavoristiche e, dunque, dell'assoluta o relativa indisponibilità dei diritti che ne derivano, tali meccanismi hanno consentito il delinearsi di un variegato apparato di tutele rafforzate a favore del contraente più debole del rapporto di lavoro, sostanzialmente incentrato sulla previsione di particolari regimi sanzionatori che, in quanto espressione di una normativa diseguale come quella giuslavoristica, aspirano a collocarsi entro un'ottica funzionalmente distante da quella che l'ordinamento contempla per la generalità degli strumenti invalidanti degli accordi sinallagmatici.

In vero, la tendenza registratasi negli ultimi anni – anche sotto la spinta degli interventi riformatori che hanno investito le dinamiche dei rapporti di lavoro in azienda – di «razionalizzare il sistema esistente» per ricomporre la tradizionale frattura tra regole lavoristiche e principi generali del diritto civile<sup>271</sup>, ha principalmente coinvolto il profilo delle tutele del *favor praestatoris*, prospettando la totale rivisitazione del ruolo assunto dai soggetti individuali e la progressiva ridefinizione dei margini di manifestazione delle rispettive volontà espresse nel contratto<sup>272</sup>.

Ragionando su un siffatto processo di riavvicinamento del “sistema diritto del lavoro” ai criteri di regolamentazione delle obbligazioni in genere, ciò che rileva è il tentativo del legislatore di stravolgere e di stravolgere il principio di presunta inderogabilità della norma lavoristica<sup>273</sup> che, per

<sup>270</sup> Per un'ampia ricostruzione sulla specialità del diritto del lavoro v. Rusciano M., *Lavoro (diritto del lavoro)*, in Enc. giur. (Supplemento), 2004, p. 72 ss.; Scognamiglio R., *La specialità del diritto del lavoro*, in Riv. giur. lav., 1960, I, p. 83 ss.; Hernandez S., *Una rilettura dell'inderogabilità nella crisi dei principi del diritto del lavoro*, in Romeo C. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in Dir. lav., 2003, p. 15 ss. secondo il quale “l'impossibilità di considerare la normativa diseguale che presiede al sistema giuslavoristico alla stregua della disciplina che l'ordinamento predispone più in generale per la tutela dei contraenti deboli (il locatario, il consumatore, ecc.), oltre a derivare dalla considerazione che in tutti questi altri casi, nel rapporto contrattuale non vi è una posizione di supremazia normativamente preconstituita, trova principalmente fondamento nella considerazione che il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, tra quelli contrattuali, per il fatto assolutamente singolare ed inevitabile, che la prestazione fondamentale non può essere adempiuta senza l'impegno diretto della persona del debitore”; Tosi P., Lunardon F., *Subordinazione*, voce in Digesto IV, disc. priv., sez. comm., Utet, 1998, p. 256, secondo i quali il diritto del lavoro può essere qualificato come «diritto “correttore” dell'asimmetria conseguente alla introduzione dell'elemento della subordinazione nello schema fondamentale paritario del contratto».

<sup>271</sup> A tal riguardo, si segnalano le riflessioni in tema di tecniche di tutela per i casi di licenziamento illegittimo proposte da De Luca Tamajo R., *La disciplina del licenziamento individuale tra conservazione “miope” e tentativi di riforma*, in Dir. mer. lav., 2000, p. 513.

<sup>272</sup> Cfr. Romeo C. *I nuovi spazi dell'autonomia privata nel diritto del lavoro*, in Dir. lav., 2003, I, p. 11 ss., secondo cui il diritto del lavoro starebbe vivendo una nuova fase nella quale «si percepisce come un'impresa disperata la difesa ad oltranza dei valori del garantismo che non trova più spazio come paradigma del tradizionale sostegno al contraente più debole». V. inoltre, le considerazioni di Biagi M., *Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 2001, I, p. 257 ss.

<sup>273</sup> De Luca Tamajo R., *Evoluzione o sconvolgimento delle regole del lavoro*, in Romeo C. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in Dir. lav., 2003, p. 65 ss., secondo il quale sarebbe legittimo il dubbio su se le più recenti trasformazioni denotino «un'ennesima vicenda evolutiva della nostra materia, o piuttosto, un più radicale stravolgimento della sua identità e della sua funzione tale da mettere a repentaglio se non la sopravvivenza, almeno la sua specialità rispetto al diritto civile e al diritto dell'impresa».

decenni, si è posto come limite invalicabile della disciplina protezionistica a sostegno dei lavoratori subordinati e che oggi, invece, sembra lasciare spazio a nuove riflessioni interpretative, maturate all'insegna di logiche di sostanziale parità contrattuale tra datore e prestatori di lavoro<sup>274</sup>.

Non è certo questa la sede per affrontare nello specifico le ragioni sostanziali che hanno determinato tale mutamento di prospettiva e neppure per argomentare sulle situazioni concrete in presenza delle quali si manifesta lo scardinamento della norma inderogabile; piuttosto, partendo da questa premessa, l'obiettivo è quello di enucleare il tipo di interferenza che intercorre tra i due sistemi normativi in materia di negozi giuridici aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, con particolare attenzione ai margini entro i quali, nell'ambito del sistema lavoristico, tendono ad operare le tradizionali azioni di annullamento per vizi della volontà.

Proprio in questa prospettiva di indagine, la verifica dei termini attraverso cui si manifesta l'inderogabilità del diritto del lavoro sembra assumere una valenza decisamente preliminare: solo individuando la reale portata di tale nozione (e quindi la connessa attribuzione di diritti indisponibili) è possibile argomentare sulla validità o invalidità delle successive e limitative pattuizioni individuali, nonché sul raccordo tra strumenti particolari e forme generali di impugnazione delle stesse.

Riguardo ai primi il richiamo è senz'altro all'art. 2113 cod. civ. la cui formulazione – per quanto ragionevolmente concepita nell'ottica del *favor praestatoris* ed indirizzata a preservare la natura indisponibile delle prerogative nascenti da norma cogente – sembrerebbe per certi versi contrastare con la previsione di un meccanismo punitivo molto più rigido, quale quello contemplato dall'art. 1418 cod. civ., predisposto a garanzia di quelle medesime posizioni giuridiche.

Analogamente, il contrasto potrebbe rilevare anche con riguardo a quegli strumenti di invalidità che pur mirando, al pari dell'art. 2113 cod. civ., all'annullamento del negozio dispositivo, centralizzano la loro operatività esclusivamente sulla sussistenza di un procedimento anomalo di formazione della volontà.

In realtà, in entrambi i casi la problematica del raccordo sembra facilmente superabile se si utilizzano i criteri interpretativi offerti dalla dottrina circa la corretta definizione di "norma inderogabile". E, in particolare, per quanto concerne il rapporto con l'art. 1418 cod. civ., il rimedio dell'impugnativa stragiudiziale ex art. 2113 cod. civ. sembra giustificabile in ragione dei diversi effetti che la disposizione imperativa produce sulla sfera negoziale dei soggetti contraenti, allorché il diritto è già entrato a far parte del patrimonio giuridico di questi ultimi.

Focalizzando l'attenzione proprio sulla specialità dell'art. 2113 cod. civ. si riesce anche ad evidenziare il distinto ambito di applicazione delle azioni sancite in materia di vizi del consenso, là dove la mancata previsione di un termine di decadenza entro cui quelle stesse possono essere proposte appare sintomatica della necessità di garantire a tutti i costi, nel primo caso, una tutela ripristinatoria della situazione lesa dalla trattativa negoziale, nell'altro, invece, una mera riparazione

---

<sup>274</sup> V. Romeo C., *La nuova fase del diritto del lavoro tra crisi di inderogabilità e destrutturazione*, in Romeo C. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, in Dir. lav., 2003, p. 33 ss.; nonché Romeo C., *Riflessioni sul confronto tra diritto civile e diritto del lavoro a proposito delle tutele per i soggetti più deboli*, in Lav. giur., 2005, p. 205 ss. L'A. evidenzia i momenti essenziali dello scambio sinergico tra il diritto civile e il diritto del lavoro e l'inversione di tendenza in ordine alla tutela del contraente più debole. Sul rinnovato ruolo dell'autonomia individuale nella gestione dei rapporti di lavoro v. sempre Romeo C., *Rilancio dell'autonomia privata nel diritto del lavoro e certificazione dei rapporti*, in Lav. giur., 2003, p. 108 ss.; nonché AA. VV., *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme*, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, 2005, n. 38, Giuffrè.

risarcitoria degli effetti pregiudizievoli prodottisi a seguito della sottoscrizione dell'accordo vi-  
ziato.

Si potrebbe, dunque, concludere che quella predisposta dall'ordinamento sia una sorta di doppia  
"protezione" per il contraente più debole del rapporto di lavoro che, a fronte di una trattativa  
avente ad oggetto diritti indisponibili, può contare sul ricorso anche combinato ai predetti stru-  
menti di annullamento degli atti dispositivi.

Per completezza di argomentazioni, l'analisi non poteva non estendersi, poi, anche a quegli atti  
(analogamente dispositivi) che incidono in maniera determinante sulla fase di cessazione del rap-  
porto lavorativo, là dove l'interferenza fra la normativa speciale di diritto del lavoro e quella pro-  
pria del diritto comune tende ad essere superata dalla piena operatività delle regole che presie-  
dono alla regolamentazione dei contratti e delle obbligazioni in genere.

## 2. L'indisponibilità dei diritti del lavoratore derivanti da norma inderogabile: orientamenti dottrinali a confronto

Nell'attuale tematica dei contratti, l'invalidità degli atti irregolari, siano essi contrari a norme im-  
perative di legge o frutto di una formalizzata situazione di abuso a danno delle parti e dei terzi,  
mira a scomporsi in una duplice forma di patologia in ragione del diverso grado di compressione  
(da parte dell'autonomia individuale) degli interessi generali o particolari protetti<sup>275</sup>; con la con-  
seguenza che, mentre nel primo caso – verificandosi *ab origine* la mancanza o l'impossibilità di  
un elemento costitutivo del contratto o la sua illiceità – il rimedio esperibile sarà quello della  
nullità *ex art.* 1418 cod. civ., nell'altro, invece, configurandosi la lesione di un interesse particolare  
del soggetto (magari in posizione menomata rispetto all'altro contraente a causa delle sue con-  
dizioni o della sua situazione individuale), il regime giuridico contemplato sarà quello meno forte  
dell'annullabilità dell'atto concluso, a fronte del quale è rimessa alla parte interessata ogni deci-  
sione circa il mantenimento dell'affare e la conservazione degli effetti che ne derivano<sup>276</sup>.

Una siffatta dicotomia non pare pienamente conciliabile con un sistema come quello di diritto del  
lavoro, informato al principio di natura inderogabile della norma.

Fermo restando che tra gli interessi generali vanno ricompresi anche quelli facenti capo al lavo-  
ratore in quanto categoria economicamente più debole, non sono poche le fattispecie giuridiche  
in presenza delle quali, pur sussistendo la violazione di una norma imperativa e, dunque, la lesione  
di una prerogativa superindividuale della parte, la sanzione prescritta non è quella della nullità,  
ma quella meno grave dell'annullabilità<sup>277</sup>.

Ricondurre la causa di un tale *discrimen* (rispetto al tradizionale schema patologico dei negozi

<sup>275</sup> Sul punto v. Bianca M. C., *Diritto civile: il contratto*, II, Giuffrè, 2000, 3, p. 609 ss. (in particolare, p. 612); Trabucchi A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, 1992, p. 172 ss.; Sacco R., *Nullità e annullabilità*, in Dig. discipline priv., Sez. civ. XII, p. 293 ss.

<sup>276</sup> Le diversa natura delle due azioni in relazione ai differenti interessi tutelati si riflette anche sugli effetti correlati all'uno o all'altro tipo di invalidità, nel senso che mentre l'accertamento di nullità ha effetto retroattivo nei confronti delle parti e dei terzi, l'annullamento, invece, risulta non opponibile ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a titolo oneroso da colui contro il quale l'annullamento stesso è stato pronunciato, salvo l'ipotesi in cui l'invalidità derivi da incapacità legale del soggetto contraente. In tal senso, cfr. Trabucchi A., *Istituzioni (...)*, op. cit., p. 199.

<sup>277</sup> V., in tal senso, la previsione dell'art. 2113 cod. civ.

giuridici) alla mera affermazione di una intrinseca specialità del diritto del lavoro, potrebbe apparire decisamente riduttivo, se non addirittura (e per certi aspetti) in contrasto con la funzione tendenzialmente impositiva di quest'ultimo che, di per sé, dovrebbe legittimare, sotto il profilo delle tutele, il ricorso ai rigidi rimedi sanzionatori previsti dagli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ.

Difatti, «quando si afferma che nel diritto del lavoro le norme sono inderogabili, si allude ad un regime giuridico “forte” della disciplina che comporta la sanzione della nullità e la sostituzione automatica delle clausole difformi»<sup>278</sup>; e, in questo senso, si spiegherebbe anche quell'orientamento secondo cui il carattere imperativo della norma andrebbe ricercato «non solo nell'esigenza di *salvaguardare* il lavoratore quale contraente più debole del rapporto e in stato di soggezione rispetto al datore, quanto in quella di attenuarne le disuguaglianze di fatto attraverso un percorso che, valorizzando gli interessi superindividuali e generali della categoria, riconosca in questi il *minimum* imprescindibile e indissimile da parte del destinatario della protezione»<sup>279</sup>.

A ben vedere, la prospettiva entro cui si cala tale interpretazione sembra sostanzialmente scomporsi in due distinte fasi di indagine: si parte innanzitutto dalla considerazione che esista un'assoluta *fungibilità* delle nozioni di norma inderogabile, imperativa e cogente, per cui l'elemento rilevante sarebbe rappresentato dall'esistenza di un comando categorico che prevale sul negozio difforme e che si manifesta, nel concreto, come principio sovraordinato all'interesse della parte mediante l'applicazione della nullità *ex art.* 1418 cod. civ. ovvero *ex artt.* 1419, 2° comma, e 1339 cod. civ.<sup>280</sup> qualora la violazione riguardi una o più clausole dell'atto derogatorio<sup>281</sup>. In secondo luogo, la qualificazione della norma come inderogabile sembrerebbe indicativa della presenza di interessi generali e superiori, soggetti per ciò stesso ad una tutela rafforzata quale quella della nullità degli atti che ne dispongono<sup>282</sup>, e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tale

<sup>278</sup> Novella M., *Considerazioni sul regime giuridico della norma inderogabile nel diritto del lavoro*, in Arg. dir. lav., 2003, p. 512, il quale richiama, a tal riguardo, l'interesse del legislatore delle origini a negare efficacia ai patti difformi e derogatori delle norme di tutela come nel caso dell'art. 12, d.l.it. 9 febbraio 1919, n. 112 o dell'art. 17, r.d.l. 13 novembre 1924 n. 11825 «che disponevano l'obbligo di osservanza delle disposizioni legali “malgrado ogni patto contrario”» o, ancora, dell'art. 8, r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 «che statuiva la nullità di ogni pattuizione contraria alle disposizioni in esso contenute».

<sup>279</sup> De Luca Tamajo R., *La norma inderogabile*, Jovene, 1976, p. 186 ss.

<sup>280</sup> Cfr. ancora De Luca Tamajo R., *La norma inderogabile (...)*, op. cit., p. 147 ss. Sulla inapplicabilità del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. al contratto di lavoro, assume in giurisprudenza una rilevanza determinante la decisione della Corte Cost. 11 maggio 1992, n. 210, in Riv. it. dir. lav., 1992, p. 731 ss., secondo la quale «se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare al contraente che il legislatore intende proteggere».

<sup>281</sup> Sul punto cfr., inoltre, Cass. 21 agosto 1997, n. 7822, in Giust. civ., Mass., 1997, p. 1467, là dove si rileva che ai fini dell'operatività dell'art. 1419, 2° co., cod. civ. non è richiesto che «le norme inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano anche, altresì, la sostituzione. Infatti la locuzione codicistica (*sono sostituite di diritto*) va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina». Di diverso avviso è Cass. 28 giugno 2000, n. 8794, in Giur. it., 2001, p. 1153, secondo cui l'art. 1419, 2° co., cod. civ., si riferisce all'ipotesi in cui specifiche disposizioni, oltre a comminare la nullità di determinate clausole contrattuali, ne impongono anche la sostituzione con una normativa legale. V., inoltre Cass., 13 novembre 1997, n. 11248, in Giust. civ. Mass., 1997, p. 2165; nonché Cass. 16 novembre 1996, n. 10050, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 1532 ss. e, ancora, nello stesso senso Cass., 29 maggio 1995, n. 6036, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 484.

<sup>282</sup> A tal proposito c'è chi, in giurisprudenza, ha ritenuto che la previsione di una particolare sanzione diversa dalla nullità, esaurirebbe le conseguenze di legge e non darebbe luogo ad invalidità del contratto; in particolare, cfr. Cass. 11 dicembre 1991, n. 13393, in Giur. it., 1992, p. 1748, secondo la quale «la nullità del contratto non opera nel caso di norme che espressamente prevedono sanzioni diverse dalla invalidità negoziale, nella misura in cui tali sanzioni esauriscano la reazione predisposta dall'ordinamento contro l'esercizio di attività vietate». V., inoltre, Cass. 5 aprile 2003, n. 5372, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 4.

rimedio nella disposizione proibitiva<sup>283</sup>.

Proprio con riferimento al profilo contenutistico della disciplina inderogabile e sulla sussistenza o meno di un rapporto di consequenzialità tra questa e l'indisponibilità del diritto che ne deriva, si sono confrontate, soprattutto in passato, diverse posizioni dottrinali che ancora oggi tendono ad alimentare il dibattito formatosi in materia.

Mentre, infatti, una parte della dottrina, sul presupposto che la normativa di protezione del lavoratore abbia una natura presuntivamente inderogabile, ha autorevolmente accolto la tesi positiva della consequenzialità, dichiarando l'assoluta nullità degli atti dismissivi o transattivi aventi ad oggetto le prerogative individuali imposte dalla norma<sup>284</sup>; altra parte, invece, – con le argomentazioni più varie – ha ritenuto di dover ridimensionare quella nozione ad una sfera di operatività molto più limitata, affermando l'esistenza di un principio di relativa indisponibilità dei diritti che ne scaturiscono, rispetto al quale risulterebbe legittima e giustificata anche l'applicazione di sanzioni meno forti di quella sancita dall'art. 1418 cod. civ.<sup>285</sup> Il richiamo, in tal senso, non poteva non essere al meccanismo dell'art. 2113 cod. civ., là dove il legislatore, pur affermando l'inderogabilità da parte dell'autonomia individuale delle disposizioni di legge e di contratto collettivo che presiedono alla regolamentazione dei rapporti di lavoro, ha previsto la mera annullabilità delle rinunce e delle transazioni del lavoratore che abbiano ad oggetto i diritti contemplati da quei precetti.

In vero, tale norma fu inizialmente giudicata come una sorta di "mostruosità giuridica"<sup>286</sup>, e solo qualche anno più tardi, in maniera meno drastica, si ritenne che l'individuazione di quella diversa forma di invalidità integrasse gli estremi di una deroga autorizzata al principio dell'art. 1418 cod. civ., «che fa salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente»<sup>287</sup>.

Una siffatta interpretazione, però, non ebbe particolari riscontri.

<sup>283</sup> A tal riguardo, è rimesso al giudice il compito di accertare e stabilire, ai fini della relativa declaratoria la natura pubblica o privata dell'interesse compromesso dall'autonomia privata e oggetto della norma impositiva, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma imperfetta della disposizione proibitiva. In tal senso, cfr. Cass. S.U. 21 agosto 1972, n. 2697, in *Foro it.*, p. 1972, secondo la quale «poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ., il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa, *salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge*, allorché si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della sanzione di invalidità dell'atto pubblico, occorre specificatamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato senza che soccorra il criterio estrinseco della forma». Analogamente, Cass. 13 maggio 1979, n. 5311, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1979, fasc. 10; nonché Cass. 7 marzo 2001, n. 3272, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 420; Cass. 18 luglio 2003, n. 11256, in *Contratti (I)*, 2004, p. 237.

<sup>284</sup> V., in tal senso, Greco P., *Il contratto di lavoro*, Utet, 1939, p. 459 ss.; Mazziotti F., *Contenuti ed effetti del contratto di lavoro*, Jovene, 1974, p. 138 ss.; nonché, ampiamente, De Luca Tamajo R., *La norma inderogabile (...)*, op. cit., p. 240 ss.

<sup>285</sup> A tal riguardo, v. Santoro Passarelli F., *L'invalidità delle rinunce e delle transazioni del prestatore di lavoro*, in *Giur. comp. cass. civ.*, 1948, II, p. 52 ss.; Prosperetti U., *La nuova normativa sulle rinunce e transazioni del lavoratore*, in *Mass. giur. lav.*, 1973, p. 496 ss. Sulla non consequenzialità tra inderogabilità e indisponibilità v. anche le considerazioni di Ferraro G., *Rinunzie e transazioni del lavoratore*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, 1991, p. 2 ss. che, richiamando il principio fissato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972 in materia di prescrittibilità dei diritti derivanti al lavoratore da norme inderogabili e, dunque, di non indisponibilità di questi ultimi, ha osservato che «se i diritti derivanti da norma inderogabile fossero realmente indisponibili dovrebbero anche essere (...) imprescrittibili».

<sup>286</sup> Peretti Griva R., *Limiti all'applicazione dell'art. 2113 cod. civ.*, *Mass. giur. lav.*, 1953, p. 123.

<sup>287</sup> In tal senso, Flammia R., *Sull'art. 2113 cod. civ.*, in *Mass. giur. lav.*, 1960, p. 380; Vardaro C., *Contratti collettivi e rapporti individuali di lavoro*, FrancoAngeli, 1985, p. 294 ss. In giurisprudenza, v. App. Genova, 7 novembre 1961, in *Orient. giur. lav.*, 11962, p. 532 ss.

Per i fautori della consequenzialità, le due disposizioni risultavano ragionevolmente collocate su due distinti piani operativi, richiamando l'una (l'art. 1418 cod. civ.) la forza imperativa della norma inderogabile, l'altra, invece, (l'art. 2113 cod. civ.) la limitata disponibilità dei diritti da questa derivanti. «In sostanza, i due termini (inderogabilità e indisponibilità) costituirebbero nient'altro che un diverso modo di descrivere un identico fenomeno avendosi riguardo sotto il primo profilo al rapporto tra soggetto e norma (inderogabilità), sotto il secondo al rapporto tra soggetto e interesse tutelato dalla stessa norma inderogabile (indisponibilità)»<sup>288</sup>. La compresenza di entrambi i regimi andava, pertanto, giustificata in forza di una formale esigenza di certezza dei rapporti giuridici che, nell'ambito del diritto del lavoro, consente la trasformazione della nullità in semplice annullabilità degli atti difformi, da far valere entro il termine decadenziale di sei mesi.

La regola di fondo restava quella della tutela dei diritti indisponibili derivanti da disposizioni che, privilegiando interessi superindividuali, assumono la forma di norme cogenti del sistema. E il fatto che l'art. 1418 cod. civ. facesse salva una differente disciplina di legge, pur evidenziando l'impossibilità di riconoscere la sussistenza *a priori* di un'indisponibilità assoluta dei diritti nascenti da norme imperative o inderogabili, non consentiva argomentazioni sufficienti per affermare la natura derogatoria del rimedio processuale previsto dall'art. 2113 cod. civ.<sup>289</sup>

I sostenitori della tesi contraria alla consequenzialità, invece, confutando il rigore di tale orientamento, soprattutto con riferimento alla sua inconciliabilità con la previsione di un breve termine di decadenza, prospettavano ben altre soluzioni teoriche per giustificare la *ratio* dell'art. 2113 cod. civ.

Per alcuni, infatti, la demarcazione tra i due schemi regolamentativi avrebbe dovuto essere ricondotta alla preliminare distinzione tra diritti assolutamente indisponibili e diritti relativamente disponibili, con la conseguente applicazione della sanzione di nullità ai soli atti dismissivi dei primi.<sup>290</sup> Per altri, invece, quella diversificazione avrebbe dovuto riguardare l'ambito di applicazione delle due disposizioni, differenziando il momento genetico del rapporto da quello successivo di gestione dei diritti<sup>291</sup>. Con la conseguenza che, mentre nel primo caso, i negozi dispositivi – concernendo prerogative non ancora acquisite al patrimonio del soggetto – sarebbero risultati nulli perché contrari alla disciplina inderogabile prevista dal legislatore, nell'altro il regime applicabile sarebbe stato quello della mera annullabilità *ex art.* 2113 cod. civ.<sup>292</sup>, evidenziandosi in tal

<sup>288</sup> Mazziotti F., *Contenuto ed effetti (...)*, op. cit., p. 83 ss.

<sup>289</sup> Pera G., *Le rinunce e le transazioni del lavoratore. Art. 2113*, in Schlesinger P. (a cura di), *Il Codice civile commentato*, Giuffrè, 1990, p. 36. Conformemente Ferraro G., *Rinunzie e transazioni (...)*, op. cit., p. 1 ss. Propone un orientamento contrastante De Luca Tamajo R., *La norma inderogabile (...)*, op. cit., p. 271 ss., secondo il quale la distinzione va rilevata sulla base della distinzione tra "diritti primari", cioè quelli derivanti direttamente dalla norma inderogabile, caratterizzati pertanto dalla indisponibilità assoluta, e "diritti secondari", ovvero quelli aventi natura risarcitoria, nascenti dalla violazione dei primi (*infra*).

<sup>290</sup> Prosperetti U., *La nuova normativa (...)*, op. cit., p. 65 ss.; Smuraglia C., *Indisponibilità ed inderogabilità dei diritti del lavoratore*, in Riva San Severino – Mazzoni (a cura di), *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, II, Cedam, 1971, p. 717 ss. Sulla nozione di "diritti assolutamente indisponibili" parte della dottrina ha introdotto un'accezione restrittiva di indisponibilità, richiamando all'uopo la sussistenza del carattere di inalienabilità, irrinunciabilità, intransigibilità, incedibilità, impignorabilità imprescrittibilità, del diritto; a tal riguardo, v. Novella M., *Considerazioni sul regime giuridico della norma inderogabile (...)*, op. cit., p. 533, nota n. 76.

<sup>291</sup> In tal senso, v. Santoro Passarelli F., *L'invalidità (...)*, op. cit., p. 52 ss.; M. Grandi, *L'arbitrato irrituale nel diritto del lavoro*, Giuffrè, 1963, 369 ss.; Branca G., *Sulla indisponibilità dei diritti del lavoratore garantiti dalla Costituzione*, in *Foro pad.*, 1958, I, 803 ss.

<sup>292</sup> I sostenitori di tale tesi giustificano la sussistenza di un diverso ambito di operatività degli artt. 1418 e 2113 cod. civ. sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966 in materia di prescrizione, secondo la quale "i diritti

modo un diverso intervento protettivo del legislatore.

Tale ultima impostazione ha trovato poi ulteriore conferma anche in sede giurisprudenziale, là dove si è ritenuto opportuno precisare che «la regola dell'indisponibilità dei diritti derivanti da norme imperative non può considerarsi indicativa di un'assoluta invalidità degli accordi transattivi o rinunciativi delle pretese (fondamentalmente patrimoniali) che conseguono alla violazione dei primi (...), proprio quest'ultimi, anche se derivanti, in via mediata e indiretta, da norma inderogabile, possono formare oggetto di un eventuale rinuncia o transazione»<sup>293</sup>.

L'annullabilità di tali atti, ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., andrebbe così riferita a momenti successivi la costituzione del rapporto di lavoro, quando i diritti risultano già maturati e acquisiti al patrimonio giuridico del soggetto che ne dispone<sup>294</sup>; per cui, se il lavoratore rinuncia o transige su un diritto che, pur indisponibile nel momento genetico, è già entrato a far parte della sua sfera giuridica, ogni successiva impugnazione sarà necessariamente condizionata al rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge. Diversamente, se la transazione o la rinuncia siglata ha ad oggetto diritti non ancora sorti e non appartenenti alla titolarità del soggetto<sup>295</sup>, ovvero manca dei requisiti previsti dalla disciplina generale, la stessa risulterà nulla sin dall'origine, con la conseguente applicazione dell'art. 1418 cod. civ.

Tuttavia, posizioni di questo tipo hanno suscitato forti perplessità in chi ha intravisto in esse il rischio di una vanificazione dell'intento protettivo della disciplina posta a tutela del prestatore di lavoro, la cui funzione sociale di tutela degli interessi superindividuali e generali del contraente più debole – come già sottolineato poco prima – dovrebbe dispiegare *a priori* i propri effetti, e ciò sia con riguardo alla fase di costituzione del negozio, sia successivamente, quando i diritti da essa previsti siano già entrati nella piena disponibilità del titolare. «Dalla *ratio* dell'art. 1418 cod. civ. si ricaverebbe, infatti, che all'inderogabilità dovrebbe conseguire l'invalidità non solo delle clausole difformi dei contratti di lavoro, ma anche di qualsiasi altro atto che, importando la di-

---

del lavoratore (normalmente derivanti da norma inderogabile) sono assoggettati alla prescrizione o durante il rapporto – quando lo stesso è assistito da stabilità – o comunque dopo la cessazione». Pertanto, poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 2934 cod. civ. non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e avendo la Corte riconosciuto l'estinzione per prescrizione dei diritti del lavoratore, ne deriva che non sono "indisponibili" i diritti del prestatore derivanti da norme inderogabili.

<sup>293</sup> V. Cass. 15 dicembre 1998, n. 12556, in Not. giur. lav., 1999, p. 248 ss., secondo la quale «l'indisponibilità dei diritti del lavoratore subordinato derivanti da norme imperative (quale il diritto al riposo settimanale fruito in modo frazionato) non comporta l'indisponibilità del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione di tali diritti e, conseguentemente, non esclude che quest'ultimo diritto, anche se derivante in via mediata e indiretta, da norma inderogabile di legge, possa formare oggetto di transazione».

<sup>294</sup> V., in dottrina, Ferraro G., *Rinunce e transazioni (...)*, op. cit., p. 3-4; Pera G., *Le rinunce e le transazioni del lavoratore (...)*, op. cit., p. 34; nonché le elaborazioni di Novella M., *Considerazione sul regime giuridico della norma inderogabile (...)*, op. cit., p. 519 ss. In giurisprudenza si accoglie la tesi secondo cui l'art. 2113 cod. civ. è applicabile agli atti aventi ad oggetto diritti già acquisiti ma non ancora maturati, riguardo ai quali l'atto è colpito da nullità per contrarietà a norme imperative; cfr. Cass. 13 marzo 1992, n. 3093, in Mass. giur. lav., 1992, p. 176 ss.; Cass. 7 aprile 1992, n. 4219, in Foro it., 1993, I, col. 2324; Cass. 19 luglio 1994, n. 6723, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, p. 571 ss.; Cass. 13 luglio 1998, n. 6857, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, p. 439 ss.; Cass. 5 agosto 2000, n. 10349, in Foro it., Rep., 2000, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 2029; Cass. 8 novembre 2001, n. 13834, in Foro it., Rep., 2001, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1640.

<sup>295</sup> Sul punto v. le riflessioni di Pera G., *Le rinunce e le transazioni del lavoratore (...)*, op. cit., p. 35, che ha escluso categoricamente l'applicabilità del regime speciale di impugnazione ex art. 2113 cod. civ. agli accordi aventi ad oggetto la dismissione di un diritto *in fieri*, sostenendo che «rinunciare per il futuro significa regolamentare diversamente, in contrarietà alla normativa inderogabile, lo svolgimento per l'avvenire del rapporto (...). Questo patto è nullo e la nullità deve essere dedotta senza limiti di tempo, con conseguente rivendicabilità di quanto spettante per legge e per contratto collettivo, salvo l'incidenza della prescrizione».

smissione dei diritti garantiti da norma inderogabile, infici le finalità perseguite da quest'ultima»<sup>296</sup>.

In quest'ottica, le rinunce e le transazioni su diritti derivanti da norme inderogabili risulteranno nulle al pari di qualsiasi altro negozio contrario a norme imperative di legge e la previsione di un diverso regime di invalidità, quale quello dell'art. 2113 cod. civ., andrà giustificata sulla base della distinzione teorica tra diritti primari (assoluti e indisponibili) e diritti secondari, derivanti dalla trasgressione dei primi, rispetto ai quali troverebbe applicazione la specifica disciplina dell'art. 2113 cod. civ. Sicché l'area coperta dalla tutela imposta da tale disposizione risulterebbe limitata ai soli effetti risarcitori di natura patrimoniale conseguenti alla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi principali e, solo così ragionando, si potrebbe ammettere la compresenza nel nostro sistema, unitamente alla previsione dell'art. 2113 cod. civ., di altre norme che impongono la nullità degli atti contrari a disposizioni cogenti (art. 1418 cod. civ.) o che qualificano illecita la causa del contratto quando lo stesso costituisce un mezzo per eludere la norma imperativa (art. 1344 cod. civ.) o, ancora, che riconoscono la nullità di qualsiasi patto che preveda l'esonero di responsabilità del debitore (art. 1229 cod. civ.).

Tra l'altro, affermando la sussistenza di una norma ontologicamente inderogabile e, come tale, generatrice di diritti assolutamente indisponibili, sarebbe possibile anche inquadrare il difficile raccordo dell'art. 2113 cod. civ. con la disciplina dell'art. 1966, secondo comma, cod. civ., la quale, nel prescrivere la nullità della transazione su diritti, per loro natura o per espressa previsione di legge sottratti alla disponibilità delle parti, farebbe esclusivo riferimento ai cd. diritti primari e non anche a quelli (meramente patrimoniali e risarcitori) connessi alla violazione dei primi.

Eppure, per quanto autorevole, tale ricostruzione non è stata immune da critiche anche da parte di coloro che, pur ritenendo apprezzabile tale distinzione con richiamo ai c.d. "diritti a termine" (quali potrebbero essere il diritto alle ferie e quello al riposo settimanale<sup>297</sup>), ne hanno al contempo sottolineato l'inconciliabilità con riguardo sia ai diritti di natura strettamente retributiva, che conservano la loro finalità per tutto l'arco di svolgimento del rapporto e persino alla sua ces-

<sup>296</sup> De Luca Tamajo R., *La norma inderogabile (...)*, op. cit., p. 249-251, secondo il quale «risulta incongruo e paradossale che l'autonomia privata – per il solo fatto di intervenire, con forme peculiari, in un momento successivo alla costituzione del rapporto – riacquisti la propria signoria in sede di "gestione" di quegli stessi interessi già sottratti alla sua competenza nella fase genetica»; e ancora, «se funzione dell'inderogabilità è di tutelare un interesse superindividuale mediante l'attribuzione al singolo di un diritto che si pone in posizione strumentale rispetto alla soddisfazione del primo, quel fine è certamente disatteso tanto se l'autonomia privata impedisce la nascita del diritto quanto se ne provoca successivamente l'estinzione».

<sup>297</sup> Va segnalato, sul punto, che l'orientamento della giurisprudenza non si è mostrato sempre conforme circa la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie; per una parte, infatti, la corresponsione di somme di danaro a titolo di indennità per ferie non godute, una volta trascorso il periodo di competenza, sarebbe preordinata al mero risarcimento del danno subito dal lavoratore per il mancato riposo (cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12580, in *Giust. civ. Mass.*, 2003; Cass. 2 agosto 2000, n. 10173, in *Dir. prat. lav.*, 2001, p. 403 ss.); per altra, invece, l'indennità avrebbe vera e propria natura retributiva, assimilabile sotto certi aspetti ai compensi dovuti per lavoro straordinario, trattandosi di emolumento per attività lavorativa eseguita in giornate che dovrebbero essere dedicate al riposo e in dipendenza del sottostante rapporto di lavoro (v. Cass. 3 aprile 2004, n. 6607, in *Giust. civ. Mass.*, 2004; Cass. 19 ottobre 2000, n. 13680, in *Not. Giur. lav.*, 2001, p. 73; Cass. 13 maggio 1998, n. 4839, in *Not. giur. lav.*, 1998, p. 427 ss.). Di recente la stessa giurisprudenza ha sostanzialmente confermato la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, senza escludere la compresenza in essa anche del profilo risarcitorio sempre che il mancato godimento delle ferie risulti imputabile al fatto del datore di lavoro (v. Cass., 11 maggio 2006, n. 10856, in *Dir. prat. lav.*, 2006, 32, p. 1775 ss. con commento di M. Lanotte).

szazione, sia a quelli c.d. della personalità, là dove un eventuale sdoppiamento rischierebbe addirittura di snaturare il senso stesso del diritto<sup>298</sup>.

A tal proposito, è stato evidenziato come l'art. 1966 cod. civ. faccia esclusivo riferimento agli *status* personali del soggetto contraente, dei quali quest'ultimo non può assolutamente spogliarsi, trattandosi di «qualità necessarie che accedono naturalmente alla persona»<sup>299</sup> e che, in quanto tali, non possono essere equiparate ai diritti "indisponibili" richiamati dall'art. 2113 cod. civ. «Se si ritenessero ontologicamente indisponibili i diritti derivanti da norma inderogabile, per giustificare il regime meno protettivo (annullabilità) previsto dall'art. 2113 cod. civ. rispetto al regime generale della nullità stabilito dall'art. 1966 cod. civ. per le transazioni inerenti a diritti egualmente indisponibili occorrerebbe appellarsi ad esigenze di tutela della certezza dei rapporti giuridici, che, seppure accolte dall'art. 2113 cod. civ., non costituiscono certo la sola *ratio* della disposizione»<sup>300</sup>.

Non solo. L'indisponibilità assoluta dei diritti personali del lavoratore (quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto alla riservatezza, il diritto alla libertà sindacale) sussiste in quanto esiste il rapporto di lavoro, per cui, non avendo alcun valore di scambio, o vengono concretamente garantiti ed esercitati in costanza di attività lavorativa o subiscono una definitiva ed inevitabile caducazione. «Il che non esclude che la violazione degli stessi possa comportare un obbligo di natura risarcitoria; senonché il risarcimento del danno ha natura del tutto distinta ed eterogenea rispetto al diritto tutelato ed è soggetto alla disciplina generale in materia di risarcimento dei danni»<sup>301</sup>.

### 3. Il regime sanzionatorio degli accordi transattivi su diritti indisponibili del lavoratore: la specialità dell'art. 2113 cod. civ.

Se è vero dunque – accogliendo la tesi maggioritaria – che non sussiste stretta consequenzialità tra inderogabilità della norma e indisponibilità del diritto, per cui la presenza della prima non limita in assoluto la possibilità per il soggetto di disporre dell'altro, viene naturale interrogarsi sull'effettivo ambito di efficacia dei diversi regimi sanzionatori che l'ordinamento delinea a tutela degli interessi generali o superindividuali compromessi dall'autonomia privata; regimi che – sotto un profilo meramente procedurale – si presentano il più delle volte correlati ad ulteriori azioni invalidanti, destinate a ripristinare per il futuro le situazioni soggettive lese dalla trattativa viziata e a ristorare la parte degli eventuali danni subiti per effetto della sottoscrizione del negozio invalido.

L'analisi non può non partire dalla verifica degli spazi di operatività dell'art. 1418 cod. civ., là dove l'azione di nullità si configura come lo strumento più idoneo a caducare *ex tunc* gli effetti dell'atto concluso in violazione di disposizioni cogenti del sistema; ad essa si accompagna generalmente

<sup>298</sup> Ferraro G., *Rinunzie e transazioni (...)*, op. cit., p. 4.

<sup>299</sup> Pera G., *Le rinunce e le transazioni del lavoratore*, op. cit., p. 35-36, secondo il quale "è dubbio" che si possa parlare di essi come di "diritti in senso proprio". Tra l'altro sulla loro effettività vigila lo stesso ordinamento che li esige per una sua elementare esigenza organizzatoria.

<sup>300</sup> Novella M., *Considerazioni sul regime giuridico (...)*, op. cit., p. 529.

<sup>301</sup> Così, Ferraro G., *Rinunzie e transazioni (...)*, op. cit., p. 4; nonché Bianca M. C., *Diritto civile (...)*, op. cit., p. 146 ss.

anche la domanda al risarcimento dei danni, sempre che sussistano elementi sufficienti a far presumere che via sia stata la responsabilità precontrattuale di uno dei contraenti.

Ma qualora risultino già eseguite, in tutto o in parte, le prestazioni dedotte nel contratto (nullo), le stesse possono essere ricondotte nell'ambito delle ipotesi di indebito oggettivo (proprio perché prive del titolo), con la consequenziale insorgenza in capo al soggetto che ne ha beneficiato dell'obbligo a restituire quanto percepito (sia esso un *facere* o un *dare*), indipendentemente dall'ingiustificato arricchimento che gli è derivato dall'esecuzione del negozio nullo<sup>302</sup>.

A tal proposito, parte della giurisprudenza ha ritenuto che, alla dichiarazione di invalidità di un contratto di lavoro stipulato in violazione di norme imperative, sarebbe applicabile, per analogia, il principio espresso dall'art. 2033 cod. civ. in tema di legittima ripetizione dell'indebito<sup>303</sup>, in quanto la previsione dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. di una invalidità non produttiva di effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto luogo – salvo che derivi da illiceità della causa o dell'oggetto – non esclude che in un eventuale giudizio di annullamento o di dichiarazione di nullità del contratto il lavoratore possa anche chiedere, contestualmente alla prima domanda (quella di invalidità appunto), il diritto a vedersi riconosciuto l'equivalente patrimoniale della prestazione eseguita, e ciò a prescindere dalla prova, ex art. 2041 cod. civ., circa l'arricchimento senza giusta causa e lo stato soggettivo (buona o mala fede) del datore di lavoro che ha tratto beneficio dalla sua attività<sup>304</sup>.

Evidentemente, però, tali argomentazioni non appaiono riconducibili anche alle ipotesi di nullità ex art. 1418 dell'atto con cui il lavoratore ha rinunciato o transatto su diritti indisponibili non ancora acquisiti al proprio patrimonio giuridico, là dove ciò che viene a mancare per l'esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito è il suo stesso presupposto legittimante ovvero l'esecuzione della prestazione dedotta nell'accordo e facente capo a quei medesimi diritti; nulla comunque esclude che all'ordinaria azione di nullità possa eventualmente accompagnarsi la domanda di risarcimento dei danni, sempre che si provi la sussistenza di una responsabilità precontrattuale del soggetto che ha beneficiato della stipula del negozio.

Siffatta conclusione prescinde da qualsiasi interpretazione fornita dalla dottrina circa il raccordo tra l'art. 1418 cod. civ. e l'art. 2113 cod. civ., superando, al contempo, anche il criterio offerto da quell'indirizzo minoritario che riconosce nella distinzione tra diritti primari e secondari del lavoratore il fondamento essenziale di delimitazione dei diversi ambiti operativi delle due norme. L'applicazione, infatti, del rimedio previsto dall'art. 2033 cod. civ. risulta condizionata all'esatto adempimento (non dovuto) della prestazione da parte di chi chiede la restituzione del bene concesso (sia esso un *facere* o un *dare*) ovvero di riceverne l'equivalente monetario, indipendente-

---

<sup>302</sup> Cfr. Cass. 13 aprile 1995, n. 4268, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 834. Conforme Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 242

<sup>303</sup> Sul punto, v. i richiami dottrinali e giurisprudenziali in Ogrisek C., *Lavoro parasubordinato e prestazioni di fatto*, in Riv. it. dir. lav., 2001, 4, p. 641.

<sup>304</sup> In tal senso v. Cass. 23 maggio 1987, n. 4681, in Giust. civ., 1987, I, p. 2529. Cfr. anche Cass. 18 novembre 1995, n. 11973, in Giust. civ. Mass., 1995, f. 11, che – con riferimento ad un contratto di compravendita dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative – riconosce la configurabilità di un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e, dunque, la ripetibilità di quanto versato.

mente dal fatto che l'invalidità assoluta della rinuncia o della transazione coinvolga un diritto futuro o una prerogativa afferente un diritto primario del prestatore di lavoro.

Piuttosto, il problema si potrebbe porre se guardato nell'ottica della posizione del datore di lavoro che intenda recuperare quanto concesso o erogato per effetto di un accordo transattivo invalido, adducendo a sostegno della propria azione la mancanza di una legittima *causa solvendi*. La giurisprudenza, al riguardo, soprattutto negli ultimi tempi, sembra aver assunto un orientamento decisamente nuovo per il panorama giuslavoristico, considerando cioè rilevante ai fini della legittimità dell'azione ex art. 2033 cod. civ. da parte del datore anche l'indagine giudiziaria sull'*animus del solvens* a fronte della natura non negoziale della prestazione eseguita<sup>305</sup>.

Da quanto appena prospettato si desume che in tema di invalidità degli atti aventi ad oggetto diritti derivanti da norma inderogabile esista, anche sotto il profilo delle tutele processuali, una ben precisa demarcazione tra l'azione di nullità ex art. 1418 cod. civ. e quella di annullamento ex art. 2113 cod. civ.; ulteriori problematiche sorgono, invece, nel momento in cui l'attenzione si focalizza sul tipo di relazione giuridica di tale ultimo meccanismo con quelli che l'ordinamento riferisce alla generalità dei rapporti sinallagmatici e, in particolare, con le azioni di annullabilità per incapacità legale o naturale della parte (art. 428 cod. civ. e art. 1425 cod. civ.) o di annullamento, risoluzione e rescissione del negozio per vizi del consenso (art. 1427 e ss. cod. civ.).

In realtà, valutando la *ratio legis* di ciascuna delle suddette disposizioni, non sembra ragionevole escludere che il ricorso all'art. 2113 cod. civ. possa pregiudicare il ricorso, anche combinato, agli altri strumenti di invalidità dei negozi dispositivi; si tratta di rimedi che, pur mirando allo stesso obiettivo, invalidare cioè l'atto concluso con il ripristino della situazione pregiudicata dall'autonomia privata, tendono a muoversi su piani completamente separati e distinti l'uno dall'altro, differenziandosi soprattutto per la soggezione del primo ad un termine di decadenza di sei mesi che negli altri risulta del tutto assente. «Per transigere su diritti (relativamente) indisponibili occorre un valido consenso; l'esistenza di un vizio determina automaticamente una soggettivizzazione di situazioni»<sup>306</sup>, per cui la conseguente esperibilità delle diverse azioni è assoggettata alla presenza dei requisiti richiesti dall'una o dall'altra delle norme codicistiche di riferimento.

Piuttosto, le difficoltà interpretative si registrano rispetto all'oggetto delle tutele previste, con riferimento alla natura del diritto su cui intercorre la trattativa se esso sia assolutamente o relativamente indisponibile. A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che se il vizio dell'atto attiene a diritti assolutamente indisponibili – riconducibili a quelli previsti dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ. – la sanzione da applicare sarà quella dell'assoluta nullità dell'accordo concluso,

<sup>305</sup> V. Cass. 5 aprile 2005, n. 7020, inedita, secondo la quale in tema di restituzione di somme corrisposte in eccedenza dal datore di lavoro sussiste la necessità della dimostrazione di un errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Conforme, Cass. 17 aprile 2000, n. 4292, in Riv. it. dir. lav. 2001, II, p. 45 ss. con nota di Ogriseg C., *Datore di lavoro e ripetizione di indebito: inesistenza di una valida causa solvendi o annullamento della solutio per errore?*; nonché Cass. 13 maggio 1987, n. 4409, in Giust. civ., 1987, p. 2248. *Contra*, cfr. Cass. 27 febbraio 1998, n. 2209, in Not. giur. Lav., 1998, p. 446, secondo cui «la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della *solutio* per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nella oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua qualsiasi indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima *causa solvendi*». Conforme a tale indirizzo Cass. 6 novembre 1984, n. 5260, in Giust. civ. Mass., 1984, f. 11.

<sup>306</sup> V. Cass. 16 gennaio 1984, n. 368, in Giur. it., 1984, I, 1, p. 1587; Cass. 1 giugno 1983, n. 3758, in Riv. it. dir. lav., 1984, II, p. 621.

e ciò a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia eventuale vizio della volontà che si fosse manifestato in sede negoziale. Qualora, invece, la prerogativa compromessa dovesse configurarsi come relativamente indisponibile, pur derivando da norma inderogabile di legge (secondo le argomentazioni già proposte), il ricorso all'art. 2113 cod. civ. potrà concorrere con l'impugnazione ex art. 1427 cod. civ., non potendo l'espedito previsto nella prima considerarsi assorbente gli altri mezzi di impugnazione<sup>307</sup>.

L'ipotesi più frequente nella prassi è quella dell'impugnativa dell'accordo ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. da parte del lavoratore che, per situazioni contingenti alla propria posizione contrattuale, rinuncia o transige su diritti già acquisiti e intimamente collegati al proprio rapporto di lavoro. Secondo l'impostazione giurisprudenziale citata, dunque, non v'è ragione per escludere che all'azionabilità di tale strumento possa seguire o accompagnarsi l'ulteriore e ordinario rimedio processualistico di annullamento per vizi della volontà, sempre che ne ricorrano i presupposti normativi previsti (incapacità naturale, errore, violenza o dolo); sta alla parte interessata preferire l'una all'altra<sup>308</sup>.

Una diversa interpretazione rischierebbe di spingere troppo oltre la tutela del datore di lavoro, garantendogli l'immunità degli effetti pregiudizievoli dei suoi atti dolosi, violenti o determinativi di una falsa rappresentazione del reale. Se si dovesse ammettere che l'azione di annullamento ex art. 2113 cod. civ. assorbe l'operatività delle altre, e viceversa, «si giungerebbe a conseguenze estreme, come quella di ritenere annullabile l'atto relativo a diritti indisponibili concluso dal lavoratore in piena libertà di spirito perché proposta tempestivamente l'azione e perfetto, invece, l'atto concluso in presenza di un vizio della volontà, soltanto perché spirato il breve termine di decadenza»<sup>309</sup>.

Il fatto però che l'ordinamento abbia riconosciuto al lavoratore il diritto di agire secondo strumenti speciali di invalidità o di ricorrere agli ordinari rimedi di diritto civile per l'annullamento dei negozi viziati nel consenso, pur mirando ad una tutela rafforzata per il beneficiario della normativa protettiva del diritto del lavoro, non può ritenersi giustificativo di un'assoluta compressione della posizione contrattuale della controparte datoriale, cui è comunque riservata la facoltà di azionare analoghi strumenti sanzionatori a difesa dei propri interessi; e tra questi, in particolare, quelli volti a decidere per l'annullamento del negozio per errore, violenza o dolo.

A tal riguardo, la già citata giurisprudenza di legittimità, evidenziando l'esigenza di un raccordo della speciale disciplina dei rapporti di lavoro in azienda con quella di diritto comune, ha esplicitamente ricondotto entro i tradizionali argini del sistema civilistico il principio dell'annullabilità degli accordi viziati da errore di fatto dell'azienda e ha precisato come anche il contraente più

<sup>307</sup> Cfr. ancora una volta Cass. 16 gennaio 1984, n. 368, cit. nonché, in dottrina, Aranguen A., *La tutela dei diritti dei lavoratori*, in Enc. giur. lav., Cedam, 1981, p. 73 ss.; Ichino P., *Il contratto di lavoro*, in Cicu A., Messineo F., Mengoni L. (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, 2003, Giuffrè, 605 - 606.

<sup>308</sup> V. al riguardo Cottino G., *L'art. 2113 cod. civ. e l'annullabilità per errore, violenza o dolo delle transazioni e rinunce a diritti inderogabili dei lavoratori subordinati*, in Riv. dir. comm., 1949, I, p. 73 ss.; Natoli U., *Sulla compatibilità della normale azione di annullamento per vizio della volontà con l'impugnativa ex art. 2113*, in Riv. giur. lav., 1949, II, p. 44; nonché Ferraro G., *Rinunce e transazioni (...)*, op. cit., p. 12 - 13.

<sup>309</sup> Sempre Cottino G., *L'art. 2113 cod. civ. e l'annullabilità per errore, violenza o dolo delle transazioni e rinunce a diritti inderogabili (...)*, op. cit., p. 75.

forte del rapporto di lavoro possa chiedere l'annullamento ex art. 1427 cod. civ. di atti siglati con superficialità, senza che la sua strutturale posizione di forza possa implicitamente assurgere a presunzione di responsabilità nella conclusione del negozio<sup>310</sup>.

Ciò che rileva, in tali casi, è unicamente il verificarsi del vizio e la sua incidenza sulla libera manifestazione di volontà dei soggetti contraenti; poco conta che il rapporto sia stato consacrato in un contratto di lavoro o che il titolare del diritto negoziato sia quello socialmente e giuridicamente più debole. Così come accade per la generalità dei negozi sinallagmatici, anche per quelli aventi ad oggetto diritti indisponibili del prestatore, il vizio del consenso ne determina l'annullamento qualora risulti essenziale e riconoscibile da parte del destinatario della dichiarazione, e ciò a prescindere dalla possibilità che, a seguito della caducazione dell'atto, la posizione di debolezza contrattuale del lavoratore possa risultare ulteriormente compromessa.

È in situazioni come queste, infatti, che il principio del *favor praestatoris* tende a ridimensionarsi *in peius* rispetto alle sue tradizionali logiche di concepimento, ribaltando i meccanismi di tutela inderogabile del lavoratore subordinato che, se da un lato può contare sul duplice ricorso a strumenti sanzionatori speciali e a quelli imposti dal regime ordinario di invalidità degli atti dismissivi a lui sfavorevoli, dall'altro si ritrova esposto al rischio di un eventuale ravvedimento del datore di lavoro che, a conclusione di un accordo vantaggioso per il primo, ne eccipisce poi l'invalidità per vizi del volere.

In realtà, le problematiche sul punto sono estremamente complesse, soprattutto se si considera che in linea di principio, anche in ragione della naturale forza sociale ed economica che contraddistingue la persona del datore di lavoro, nonché dei poteri attraverso i quali quella stessa si manifesta, dovrebbe escludersi la possibilità di una volontà viziata per causa imputabile al lavoratore.

L'eccezione datoriale circa la falsa rappresentazione da parte del lavoratore della realtà consacrata nell'atto o la sua condotta dolosa nell'occultare dati essenziali ai fini di una valida trattativa negoziale, potrebbe anche ritenersi superata dal fatto che certi eventi sarebbero facilmente riscontrabili dal datore di lavoro mediante l'esercizio, entro i limiti individuati dall'ordinamento, dei propri poteri organizzativi, direttivi e di controllo. Eppure, argomentazioni del genere tendono in buona misura ad essere ricondotte nell'ambito delle mere presunzioni o, comunque, riferite a meri fattori soggettivi, ininfluenti nella fase di accertamento giudiziario circa la sussistenza concreta ed oggettiva del vizio.

Nel caso di errore, infatti, la verifica si presenta incentrata unicamente sull'essenzialità del vizio e sulla sua riconoscibilità da parte del terzo; nel caso di dolo, l'elemento da valutare è rappresentato dalla mera esistenza di un comportamento ingannevole della parte che abbia, con artifici e raggiri, indotto l'altra a false rappresentazioni e, infine, nell'ipotesi di violenza, il fattore invalidante è costituito dalla coartazione della libera volontà del soggetto sino ad indurlo alla conclusione del contratto.

---

<sup>310</sup> Cass. civ., 14 ottobre 2004, n. 22169, in Dir. prat. soc., 2005, 5, p. 52 ss. con nota di A. Colavolpe. Il riferimento è alla eliminazione del requisito della scusabilità come criterio di rilevanza dell'errore. Con l'introduzione del codice civile del 1942, infatti, la scelta legislativa, aprendo la porta al principio di affidamento, ha espunto la scusabilità dell'errore, relegandola in un ambito puramente teorico della volontà e dell'autoresponsabilità. Dalla Relazione al codice civile si legge, infatti, che «la scusabilità cambia di incidenza e passa dal soggetto che ha emesso la dichiarazione viziata al destinatario di questa».

### 3.1. La compatibilità dell'art. 2113 cod. civ. con l'azione di annullabilità per "errore" ex art. 1429 cod. civ.

Nei paragrafi che precedono è stato sottolineato come, in presenza di accordi dispositivi su diritti indisponibili derivanti da normativa inderogabile (con esclusione di quelli contemplati dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ.), il lavoratore abbia la possibilità di ricorrere, alternativamente o congiuntamente, al rimedio particolare di annullamento contemplato dall'art. 2113 cod. civ. o agli ordinari meccanismi di invalidità per vizio accidentale del consenso.

Perché comunque si possa meglio comprendere l'operatività e il rapporto intercorrente tra siffatti regimi nell'ambito di un sistema speciale come quello di diritto del lavoro, è opportuno delimitare il campo di indagine in relazione alla tipologia di atto rispetto al quale quegli stessi sono chiamati ad operare, distinguendo le ipotesi in cui il negozio su diritti indisponibili interferisce sull'esecuzione del contratto di lavoro (è il caso delle transazioni e delle rinunce), da quelle in cui lo stesso tende ad incidere in maniera determinante sulla costituzione o sulla cessazione definitiva del rapporto lavorativo (si pensi, a tal riguardo, alle dimissioni).

Per quanto concerne le prime, fermo restando la differenza sostanziale e giuridica tra rinunce e transazioni, il fatto che l'art. 2113 cod. civ. individui un unico meccanismo invalidante di tali atti dispositivi del prestatore di lavoro, induce a ricondurre la problematica del raccordo tra la disciplina speciale di impugnazione e quella generale per vizi della volontà nell'ambito di un comune quadro di trattazione il quale ha, come punto di partenza, l'analisi degli accordi transattivi viziati; sarebbe, infatti, superfluo argomentare separatamente sulle circostanze inficianti il volere di chi rinuncia o di chi transige tenuto conto della stretta correlazione tra le due fattispecie: chi transige si presuppone abbia anche rinunciato.

L'art. 1965 cod. civ. qualifica la transazione come il contratto mediante il quale «le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere» (co.1), precisando che «con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti» (co.2)<sup>311</sup>.

Dalla lettura combinata dei due commi emerge a chiare lettere che gli elementi costitutivi e giustificativi dell'accordo sono sostanzialmente tre (la sussistenza di una lite tra le parti, le reciproche concessioni per dirimerla<sup>312</sup>, la presenza di una *res dubia*<sup>313</sup>) e ciascuno di essi si presenta funzionalmente correlato all'altro, sia in ragione della causa perseguita dal contratto (porre fine ad una

<sup>311</sup> In generale, v. Del Prato E., *La transazione*, Giuffrè, 1992; nonché, Palazzo A., *La transazione*, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, Utet, 1982, 297 ss.

<sup>312</sup> Per la giurisprudenza più consolidata, le reciproche concessioni devono intendersi collegando la posizione delle parti alle reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente spettanti secondo obiettive considerazioni di legge. Tale riferimento alle pretese e alle contestazioni contiene l'implicita distinzione tra negozio di accertamento e transazione. V., sul punto, Cass. civ., 14 luglio 1981, n. 461, in Rep. giur. it., 1981, «Transazione», n.1; nonché, in dottrina, Palazzo A., *La transazione (...)*, op. cit., 1982, 297 ss.

<sup>313</sup> Sulla nozione di *res dubia* v. per tutte Cass. civ., 13 aprile 1972, n. 1157, inedita, secondo la quale «la *res dubia* fa riferimento ad un rapporto avente che, almeno nell'opinione dei contraenti, ha carattere di incertezza e che, nell'intento di far cessare la situazione giuridica dubbiosa venutasi a creare fra loro, presuppone che i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra il *datum* ed il

controversia attuale o potenziale), sia in considerazione degli effetti che ne possono derivare nella sfera giuridica dei soggetti contraenti (transazione novativa e non)<sup>314</sup>.

L'opinione più diffusa è quella di considerare oggetto della transazione la situazione giuridica di incertezza (*res dubia*) generatasi nelle parti in ordine alla corretta valutazione delle loro reciproche posizioni e destinata ad essere conformata dal contratto, attraverso il parziale sacrificio delle pretese di ciascuno.<sup>315</sup>

Un primo possibile vizio di tali accordi è rappresentato dall'errore, inteso come la "falsa rappresentazione in ordine al contratto o ai suoi presupposti" e rispetto al quale la normativa codicistica individua quattro differenti tipologie: l'errore vizio (o motivo) che attiene alla formazione della volontà, influenzando direttamente sulla motivazione<sup>316</sup>; l'errore ostativo che incide sulla dichiarazione della parte<sup>317</sup>; l'errore di fatto che cade sugli elementi negoziali o su circostanze esterne; e l'errore di diritto, consistente nella falsa conoscenza o ignoranza della norma giuridica che ha determinato la volontà del soggetto<sup>318</sup>.

Riconducendo tale classificazione all'istituto che si sta esaminando – là dove preliminarmente occorre distinguere la realtà preesistente, su cui si stende il velo della controversia, da quella successivamente espressa nell'accordo – è possibile individuare tre diversi settori entro i quali rileva tale patologia, a seconda che la stessa gravi sulle questioni oggetto della controversia, sulle prestazioni delle reciproche concessioni, o sulle premesse fondamentali della transazione.

Con riguardo alla prima delle tre ipotesi considerate, il c.d. errore sul *caput controversum*, l'art. 1969 cod. civ. sembra escluderne qualsiasi valenza a prescindere dalla natura di fatto o di diritto

---

*retentum*». Nello stesso senso, v. inoltre Cass., 22 febbraio 2000, n. 1980, in Giust. civ., Mass., 2000, p. 432, secondo cui «affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "*res dubia*", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra "*datum*" e "*retentum*". Conforme, Cass., 6 ottobre 1999, n. 1117, in Giur. it., 2000, 1152. Sul punto, in dottrina v. ancora Palazzo A., *La transazione*, op. cit., p. 304 e 342 ss. che proprio con riferimento all'irrilevanza del rapporto tra *aliquid datum* e *aliquid retentum*, riporta il pensiero di autorevole dottrina secondo cui «se non è necessaria l'equivalenza delle concessioni, è però indispensabile che quanto ciascuna parte riceve abbia una qualche consistenza giuridica od economica, o quanto meno morale» (il richiamo è a D'Onofrio, *Transazione*, in Commentario del cod. civ. Scialoja – Branca, 1959, p. 222 ss.).

<sup>314</sup> Gli effetti della transazione non si riducono sempre alla mera eliminazione della lite sorta tra le parti, potendo il contratto assumere un contenuto "misto" che si verifica tutte le volte in cui le reciproche concessioni dirette al primo scopo, determinano il sorgere o lo svilupparsi di vicende attinenti altri rapporti. Più precisamente, il contratto, pur avendo un'efficacia tipicamente preclusiva, non esclude l'esplicarsi di una efficacia dichiarativa, qualora il regolamento transattivo converga con la realtà giuridica sostanziale, così come non esclude un'efficacia costitutiva, nelle ipotesi di divergenza del regolamento con quella realtà. In entrambi i casi, comunque, l'intento delle parti resta quello di transigere e l'operatività del contratto si spiega sul solo piano delle pretese, anziché su quello sostanziale della realtà giuridica.

<sup>315</sup> Cfr. Santoro Passarelli F., *Sull'invalidità delle rinunzie e delle transazioni del prestatore di lavoro*, op. cit., p. 115-117, secondo il quale l'oggetto della transazione si identifica nella situazione di incertezza intesa come "la cosa o il comportamento su cui vertono la pretesa e la contestazione delle parti". Più ampia la nozione data da Segni M., *Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione*, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 263 ss., che riconosce l'oggetto della transazione nella situazione giuridica sulla quale è sorta la controversia, anche oltre i termini coinvolti nella lite.

<sup>316</sup> Trabucchi A., *Istituzioni (...)*, op. cit., p. 149 ss.

<sup>317</sup> V. art. 1433 c.c. Si pensi, a tal proposito, al caso di scuola in cui la volontà del contraente, pur formata correttamente, è stata poi oggetto di una trasmissione telegrafica inesatta.

<sup>318</sup> Cfr. Trabucchi A., *Istituzioni (...)*, op. cit., p. 151; Bianca M. C., *Diritto civile (...)*, op. cit. p. 646 ss.

del vizio, vertendo in entrambi i casi su situazioni che verranno successivamente modellate dal negozio transattivo.<sup>319</sup> L'erronea rappresentazione della lite non può essere addotta a motivo di annullamento di un accordo il cui scopo ultimo consiste nel sanare la contesa mediante l'autoregolamento dei contrapposti interessi. Se così fosse, «verrebbero pregiudicate le basi stesse dell'istituto quale utile strumento di prevenzione e composizione della situazione litigiosa». <sup>320</sup> L'errore che cade su di questa «si traduce in una erronea considerazione della fondatezza della pretesa avversaria» e, in quanto tale, «incide sulla convenienza dell'accordo pattizio e non certo sulla sua attitudine a realizzare la transazione che la parte si è evidentemente rappresentata». <sup>321</sup>

Qualora, invece, il vizio riguardi la materia delle reciproche concessioni, non interferendo con la lite o con la configurazione che le parti vi hanno dato, esso assume importanza secondo la regola generale dell'art. 1429 cod. civ., sia che riguardi l'identità o le qualità essenziali della cosa in lite, sia che attenga alle prestazioni dedotte nella trattativa ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.; pertanto, lo stesso assurgerà a motivo di annullamento ogni qual volta colpisca l'oggetto dell'accordo, determinando così la falsa rappresentazione del diritto dismesso o transatto<sup>322</sup>.

Più delicata appare l'ipotesi del vizio che cade sui presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto le parti a transigere, ovvero, su quelle premesse del contratto che, concernendo la situazione antecedente, tendono a non riflettersi nella procedura di autoregolamento dei reciproci vantaggi<sup>323</sup>.

<sup>319</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass. 16 marzo 1981, n. 1465, in Giust. civ., Mass., 1981, fasc. 3, là dove è precisato che «l'errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti, mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta, rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia». Analogamente, Consiglio di Stato, 6 giugno 2001, n. 3045, in Foro amm., 2001, f. 6; nonché Cass. 3 aprile 2003, n. 5141, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 4, secondo la quale «ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della *res controversa* e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto *caput controversum*)». Relativamente alla estensione della disciplina dell'art. 1969 cod. civ. anche all'errore di fatto v. le considerazioni di Del Prato E, *La transazione (...)*, op. cit., p. 92 ss. Limita invece l'operatività della norma al solo errore di diritto Palazzo A., *La transazione (...)*, op. cit., p. 331, escludendola, di conseguenza, «tutte le volte che una delle parti non versasse in errore circa i termini giuridici della controversia e di conseguenza avesse riconosciuto l'ignoranza dell'altra parte sui termini della controversia»; sicché in tali ipotesi la fattispecie sarebbe annullabile ex art. 1428 cod. civ. potendosi la stessa accostare a quelle tipiche di pretesa temeraria o di abuso nella formazione del contratto.

<sup>320</sup> Cfr., sul punto, Cass. 10 maggio 1967, n. 941, in Giur. it., 1968, I, 1, p. 344. Analogamente, Cass., 28 dicembre 1967, n. 3024, in Giur. it., p. 1366 ss.; Cass. 8 settembre 1970, n. 1326, in Rep. Foro it., 1970, *Transazione*, n. 18; Cass. 9 agosto 1969, n. 2973, in Rep. Foro it., 1969, *Transazione*, n. 25. A tale indirizzo risulta conformata anche la prevalente giurisprudenza di merito: Pret. Terni, 24 marzo 1983, in Prev. soc., 1984, p. 305 ss.; Trib. Firenze, 19 ottobre 1984, in Giust. civ., 1985, I, p. 1803 ss.; App. Cagliari, 5 luglio 1985, in Riv. giur. sarda, 1986, p. 442 ss. con nota di Lai. Tra le pronunce più recenti, v. Trib. Trani, 30 aprile 2001, in Giur. merito, 2002, p. 78; Trib. Roma, 19 aprile 1995, in Gius. 1995, p. 1428; Cass. 30 dicembre 1991, n. 14010, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 12.

<sup>321</sup> Del Prato E, *La transazione*, op. cit., p. 93.

<sup>322</sup> Il principio sussiste sia nell'ipotesi di errore di fatto che di diritto; il caso di scuola è quello della lite sorta sulla proprietà di un bene prezioso e per il quale si conviene che alla rinuncia di una parte consegua l'acquisto della proprietà in capo all'altra, dietro corresponsione di un corrispettivo in danaro. Se successivamente dovesse emergere che il bene non è prezioso, l'errore essenziale e riconoscibile ha valore invalidante ai sensi dell'art. 1469 cod. civ.

<sup>323</sup> Si pensi al riguardo anche all'ipotesi dell'errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "*res controversa*" e quindi antecedente logico della transazione, come tale estranea al *caput controversum* (l'esempio tipico è quello dell'annullabilità ex art. 1969 cod. civ. della transazione divisoria conclusa nell'erroneo presupposto che un bene appartenesse interamente all'asse ereditario, anziché la metà, per esser l'altra metà del coniuge superstite, in regime di comunione legale dei beni con il "*de cuius*"). Cfr. sul punto Cass. civ., 6 agosto 1997, n. 7219, in Giust. civ. Mass., 1997, 1337.

Secondo la dottrina dominante, proprio in questi casi, ai fini dell'annullamento del negozio concluso occorre, in primo luogo, verificare la sussistenza di una sua efficacia innovativa o non novativa; diventa, infatti, logicamente possibile far capo alla disciplina dell'errore per far valere il difetto del presupposto solo quando l'accordo risulti novativo, in quanto, travolgendo la situazione preesistente, esso viene a porsi come fonte esclusiva del nuovo rapporto giuridico tra le parti e dall'eventuale falsa rappresentazione della realtà originaria (es. la mancanza o la nullità del titolo originario), successivamente conformata dalla composizione negoziale della lite, può derivare l'annullabilità della transazione per errore (essenziale e riconoscibile) sul suo stesso oggetto.<sup>324</sup>

Nella transazione non novativa, invece, il titolo originario resta la fonte primaria della situazione litigiosa; pertanto, il difetto di una sua premessa, rilevando di per sé come causa di nullità, può produrre l'annullamento (di riflesso) della transazione senza la necessità di invocare l'eventuale vizio di quest'ultima<sup>325</sup>.

Ne deriva, quindi, che l'errore (di fatto o di diritto) assume i connotati di elemento invalidante del consenso tutte le volte in cui le parti non abbiano preso in considerazione o non abbiano avuto conoscenza di presupposti importanti per la risoluzione della vertenza; di conseguenza, anche le reciproche concessioni risulteranno indirizzate all'eliminazione di contrapposizioni contrattuali sulla base di premesse diverse da quelle che i contraenti si sono rappresentate e il loro contenuto (delle concessioni, appunto) risulterà differente da quello che esse avrebbero dovuto realmente avere<sup>326</sup>.

### 3.2. (Segue) L'accertamento giudiziario sull'essenzialità e sulla riconoscibilità del vizio

Dalle norme dettate dal legislatore in tema di errore si intravede il graduale tramonto cui è andato incontro, nell'ambito del sistema civilistico italiano, il dogma della volontà; da una concezione soggettivistica del vizio quale fattore limitativo del consenso nel suo momento genetico, si è passati alla sua qualificazione obiettiva quale patologia del volere dichiarato nel negozio giuridico.

«La forza determinate della rappresentazione deve essere valutata non nell'iter psicologico del soggetto, ma sopra una base obiettiva di rispondenza alla coscienza sociale, esaminata con riferimento al contenuto dell'atto e agli interessi che questo è destinato a soddisfare».<sup>327</sup> Ciò che conta ai fini dell'annullamento dell'accordo è l'essenzialità stessa del vizio e la sua riconoscibilità da parte di chi invoca la caducazione degli effetti che sono scaturiti dalla trattativa intercorsa, e

<sup>324</sup> Cfr. Segni M., *Natura della transazione (...)*, op. cit., p. 289, che precisa «l'annullabilità del titolo originario, quando la lite verta sulla sua esecuzione, non potrebbe essere fatta valere richiamando la nozione di ignoranza prevista dall'art. 1972, co. 2, cod. civ. che è insuscettibile di applicazione analogica, bensì facendo capo alla disciplina generale, cioè all'errore, essenziale e riconoscibile, sull'oggetto del contratto, di cui all'art. 1429, n.1, cod. civ.».

<sup>325</sup> Del Prato E., *La transazione (...)*, op. cit., p. 98 ss. che, a tal proposito, richiama l'ipotesi della transazione che chiuda una controversia tra l'erede legittimo ed un legatario in ordine alla consistenza dei beni oggetto del legato; essa è resa inutile dall'accertamento della nullità del testamento che abbia disposto il legato. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 9 maggio 1958, n. 1537, in Foro it., 1959, I, p. 821

<sup>326</sup> In tal senso cfr. anche Cass. 7 ottobre 1960, n. 2602, in Sett. cass., 1960, p. 1504.

<sup>327</sup> v. App. Milano, 5 ottobre 1973, in Temi mil., 1974, p. 520.

ciò a prescindere dalla natura del rapporto dedotto in giudizio e dalla posizione dei soggetti contraenti<sup>328</sup>.

Spetta al giudice di merito verificare in concreto la sussistenza di quei requisiti, mediante un'indagine che coinvolga le sole reali circostanze di fatto portate al suo esame e non anche i fattori meramente soggettivi che hanno indotto le parti a contrarre, «non essendo riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale e all'errore sulle personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio»<sup>329</sup>. L'accertamento deve vertere sull'attualità delle situazioni sostanziali che hanno generato nel soggetto contraente la falsa rappresentazione ovvero la non piena conoscenza della realtà materiale conformata dal negozio transattivo<sup>330</sup>.

Riflettendo sul contenuto dell'art. 1428 cod. civ., è possibile dedurre che l'errore può essere imputato a causa di annullamento del negozio giuridico sempre che risulti *essenziale e riconoscibile da parte dell'altro contraente secondo la normale diligenza*, intendendo per essenzialità la natura determinante del vizio, secondo una valutazione oggettiva, per riconoscibilità, invece, la capacità dell'altro contraente di prendere conoscenza dell'errore utilizzando la normale diligenza ex art. 1176 cod. civ.

La dottrina più autorevole ha, a tal proposito, precisato che si tratta di requisiti meramente generici, ai quali va comunque ricondotta la rilevanza dell'errore quale vizio del consenso e che, proprio sotto il profilo dell'esame giudiziario, sembrano accomunati dalla composizione di due distinti criteri di valutazione, quello soggettivo e quello oggettivo, che, se distintamente considerati, determinerebbero rispettivamente o la protezione in astratto del solo soggetto errante o la assoluta tutela della controparte, con la consequenziale conservazione degli effetti del negozio giuridico viziato<sup>331</sup>.

In questo senso, il giudizio sull'essenzialità e quello sulla riconoscibilità dell'errore sembrerebbe destinato a comporre il dualismo delle opposte regole (soggettive ed oggettive) che presiedono alla fase di accertamento, proponendo una soluzione compromissoria che bilanci gli interessi dell'errante con la tutela dell'affidamento dell'altro contraente; e ciò anche quando il primo rivesta una funzione socialmente e giuridicamente più forte rispetto all'altro.

<sup>328</sup> Aderendo ad un siffatto criterio interpretativo e riportando il principio enunciato dall'art. 1428 cod. civ. entro l'ambito più delimitato degli accordi transattivi in ambito aziendale, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che è irrilevante la circostanza che la transazione sia stata frutto di un'intesa tra l'azienda e un proprio dirigente e che al momento della stipula il datore di lavoro avrebbe potuto accertare le responsabilità del lavoratore con un approfondimento dei propri controlli; ancora una volta ciò che va tenuto in considerazione è la sussistenza dell'essenzialità e della riconoscibilità stessa del vizio (v. Cass. 14 ottobre 2004, n. 22169, cit.)

<sup>329</sup> Cfr. Cass. 3 aprile 2003, n. 5139, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 4.

<sup>330</sup> Si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha in diverse occasioni ribadito la necessità che le circostanze che possono dar luogo all'errore siano attuali. In particolare la Cass. 10 giugno 1988, n. 3965, in Giust. civ. Mass., 1988, f. 6, che ha stabilito «l'effetto invalidante dell'errore è subordinato prima ancora che alla sua essenzialità e riconoscibilità (...) alla circostanza (...) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza – o in costanza – di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata, con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché (...) debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso».

<sup>331</sup> Cfr. sul punto Trabucchi A., *Istituzioni (...)*, op. cit. p. 143 ss.; Leccese E., *L'errore*, in Cendon P. (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza. I contratti in generale*, Utet, 2001, p. 88 ss.; Carresi F., *Il contratto*, in Messineo F. – Cicu A. (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, 1987, p. 427 ss.

Ovviamente, perché si possa realizzare il giusto equilibrio, appare necessaria un'indagine binaria che «verifichi, per un verso, se la parte caduta in errore sia stata indotta alla stipula del contratto da una falsa rappresentazione della realtà, determinante nell'indurla a concludere il negozio, dall'altro, se il destinatario della dichiarazione viziata, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore», non essendo richiesto, in concreto, che l'errore sia stato riconosciuto, ma l'astratta possibilità di tale riconoscimento<sup>332</sup>.

Riguardo al primo dei due ambiti citati, quello cioè concernente la sussistenza di un errore "essenziale", il sindacato del giudice di merito tende a muoversi su due piani strettamente complementari: quello dell'astrattezza, che richiede l'esame obiettivo dell'essentialità dell'errore con riferimento alla realtà sulla quale lo stesso viene a cadere (superando così la infelice e tassativa elencazione dell'art. 1429 cod. civ.); e quello, immediatamente successivo, di valutazione specifica del caso, a mezzo del quale, verificando il grado di influenza del vizio sulla volontà negoziale del soggetto errante, si ricompona la dicotomia tra le finalità perseguite con il contratto concluso e il risultato concretamente ottenuto<sup>333</sup>. Ed è proprio attraverso questo duplice percorso che diventa possibile anche individuare i margini sostanziali entro cui si manifesta la patologia eccepita la quale, soprattutto in materia di accordi transattivi, ben potrebbe incidere su aspetti diversi da quelli vevoli ai fini dell'annullamento.

Il caso tipico è rappresentato dalle transazioni vizzate "sui motivi" soggettivi e personali che hanno spinto le parti a farsi reciproche concessioni, rispetto alle quali vale, in primo luogo, la regola secondo cui la tutela dell'errante non può esorbitare da quanto egli stesso ha inteso regolare con il negozio compositivo della lite. Una diversa argomentazione che ammettesse l'eventuale soddisfazione dei bisogni "personali" dei soggetti contraenti (che pur essendo previsti non hanno però costituito oggetto del negozio), contrasterebbe, infatti, con i principi di fondo che disciplinano il generale regime dell'autonomia privata<sup>334</sup>. Soltanto l'errore che riguarda gli elementi del programma negoziale può inficiare l'attitudine dello strumento negoziale a realizzare la composizione degli opposti interessi; quello su circostanze esterne attiene al modo di essere della realtà esistente al di fuori della situazione configurata dalle parti e, in quanto tale, esso non altera l'idoneità del negozio a fungere da strumento per la obiettivazione e la regolamentazione delle contrapposte situazioni ivi rappresentate<sup>335</sup>.

<sup>332</sup> v. Cass. 28 marzo 1990, n. 2518, in Giust. civ. Mass. 1990, f. 3; Cass. 1 ottobre 1993, n. 9777, in Foro it., 1994, I, p. 429; Cass. 1 febbraio 1991, n. 980, in Giust. civ. Mass., 1991, f. 2; Cass. 7 maggio 1982, n. 2844, in Giust. civ. Mass., 1982, f. 5, *Contratto in genere*, p. 235.

<sup>333</sup> Cfr. Pietrobon V., *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Cedam, 1990, p. 346 ss.; per ulteriori richiami, v. Coppi G., *Presupposizione ed errore sui motivi negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*, in Giust. civ., 1998, I, p.3 ss.

<sup>334</sup> v. Leccese E., *L'errore (...)*, op. cit., p. 106 ss. secondo la quale «la diversa tipologia dell'errore sui motivi – che riflette unicamente i moventi, le ragioni personali e contingenti che hanno indotto il soggetto a stipulare, i motivi indifferenti rispetto alla conclusione di un negozio concreto – appartiene all'area della irrilevanza giuridica, nella quale si riconducono i cc. dd. errori accidentali che non determinano l'annullabilità del negozio». In giurisprudenza, cfr. Cass., 7 aprile 1971, n. 1025, in Foro it., 1971, I, p. 2558, secondo cui si tratta di «circostanze erroneamente supposte che, pur determinando l'attività negoziale, non hanno alterato lo scopo dell'accordo concluso».

<sup>335</sup> In tal senso, v. Cass. 3 aprile 2003, n. 5141, cit. secondo la quale l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte

Per quanto riguarda, invece, il secondo requisito richiamato dall'art. 1429 cod. civ., il criterio individuato dal legislatore appare sostanzialmente unico, la riconoscibilità cioè del vizio da parte dell'altro soggetto con l'uso della normale diligenza.

A tal riguardo, l'orientamento dottrinale prevalente si è mostrato piuttosto conforme, sottolineando come la sussistenza di un siffatto elemento debba essere valutata secondo la logica della "possibile e media avvedutezza" della persona<sup>336</sup> alla quale l'ordinamento riserverebbe, in via presuntiva e in astratto, la tutela dell'affidamento secondo buona fede.

A nulla pertanto rileverebbe, nella successiva indagine giudiziaria, l'eventuale "scusabilità" dello sbaglio ovvero – aderendo ad un'impostazione tipicamente volontaristica – l'impossibilità del soggetto errante di rimuovere il vizio con l'uso della normale diligenza; e in quest'ottica, il dichiarante dovrebbe sempre considerarsi responsabile della volontà viziata formalizzata con l'accordo, poiché non sarebbe la colpa di questi a guidare il legislatore nella soluzione normativa della composizione del conflitto tra due interessi confliggenti, quanto, piuttosto, la comparazione tra l'assunzione di rischio da parte del dichiarante e la colpa del destinatario a riceversi la volontà del primo<sup>337</sup>.

Tale conclusione appare senz'altro condivisibile anche perché, sulla scorta di quanto sancito dallo stesso art. 1429 cod. civ., emerge, a chiare lettere, che la presunta responsabilità di chi rende una dichiarazione viziata trova il suo unico limite nella *meritevolezza* di tutela della controparte, la quale, a sua volta, risulta temperata dall'uso della *normale diligenza* nel riconoscere e nel percepire l'errore, da misurarsi non solo secondo le effettive circostanze di fatto dedotte nel contratto, ma anche e soprattutto in relazione alle qualità personali dei soggetti coinvolti nella trattativa negoziale<sup>338</sup>.

Inoltre, solo in questi termini si potrebbe superare l'apparente contrasto tra le azioni ordinarie di invalidità per vizio del volere e quella speciale prevista dall'art. 2113 cod. civ., ammettendo così per gli accordi dispositivi del lavoratore la complementarietà e la differente operatività dei due rimedi processuali.

Entrambe le azioni, infatti, presuppongono la sussistenza di una falsa rappresentazione della realtà, sostanzialmente imputabile allo squilibrio delle opposte posizioni contrattuali; ma mentre nell'impugnativa ex art. 2113 cod. civ. quello squilibrio si pone come sostrato legittimante della domanda di annullamento da parte del soggetto più debole del rapporto, per cui l'accertamento giudiziale sarà delimitato alla verifica della mera violazione di una norma inderogabile; nel regime delineato dagli artt. 1427 e ss. cod. civ., invece, esso assurge a parametro di misurazione della

---

si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio.

<sup>336</sup> Cfr. Cass. 27 gennaio 1948, n. 120, in Giust. civ. Mass., 1948, secondo la quale «riconoscibilità non significa evidenza, ma suppone un grado di apparenza rilevabile da una persona di normale diligenza».

<sup>337</sup> V. Leccese E., *L'errore (...)*, op. cit., p. 86 ss.

<sup>338</sup> Cfr. sul punto Cass. 1 luglio 1997, n. 5900, in Giust. civ. Mass., 1997, 1111 secondo cui alla riconoscibilità è legittimamente assimilabile, *quoad effectum*, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" dell'art. 1431 cod. civ., volta a tutelare nel processo formativo della determinazione volitiva il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata.; nonché Cass. 1 febbraio 1991, n. 980 in Giust. civ. Mass., 1991, f.2.

diligenza usata dal destinatario della dichiarazione nel riconoscerne l'eventuale vizio che, evidentemente, qualora si tratti di un lavoratore, andrà necessariamente rapportato alla sua particolare situazione di soggezione al datore di lavoro.

#### 4. Le altre ipotesi di vizio del consenso: l'incidenza del dolo e della violenza sugli accordi dispositivi del lavoratore

Ai sensi dell'art. 1427 cod. civ. "il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere l'annullamento del contratto", sempre che per ciascuno dei tre vizi enunciati sussistano le condizioni necessarie a far pensare che la volontà espressa nel negozio siglato sia stata frutto di una *falsa rappresentazione* della realtà conseguita ad un irregolare procedimento di formazione del consenso.

Quando si è discusso degli errori con riferimento agli accordi transattivi del lavoratore, è stato evidenziato come l'ampia portata applicativa dell'art. 1427 cod. civ. e di quelle immediatamente successive consenta di estendere l'operatività del regime ordinario di impugnazione per vizi del volere anche al rapporto di lavoro, senza per questo intaccare gli ambiti di tutela speciale riservati dal legislatore (e dall'autonomia collettiva) al soggetto contrattualmente più debole. Pertanto, anche qualora l'atto dispositivo di un diritto indisponibile si presenti viziato per dolo o violenza, nulla esclude che il lavoratore ne possa chiedere l'annullamento secondo le regole imposte dal diritto civile, dimostrando all'uopo che la conclusione del contratto è conseguita all'utilizzo di "raggiri ed artifici" (nel caso in cui il vizio sia rappresentato dal dolo ex art. 1439 cod. civ.), ovvero, che esistono gli elementi sufficienti per ritenere che l'adesione alla trattativa sia stata carpita con violenza.

In materia di transazioni, l'art. 1971 cod. civ. sembra volerci rimandare all'ipotesi di dolo così come disciplinata dall'art. 1429 cod. civ., precisando, al contempo, che l'annullabilità dell'accordo è ammessa ogni qual volta una delle parti risulti consapevole della "temerarietà" della sua pretesa e approfitti, per questo, dell'ignoranza in buona fede dell'altra<sup>339</sup>. Lo scopo è quello di indurre il *deceptus* in errore mediante l'uso di qualsiasi strumento utile ad influire sul consenso<sup>340</sup>, per cui l'azione dolosa può riguardare tanto i presupposti, quanto gli elementi e gli effetti del contratto<sup>341</sup>.

Perché possa configurarsi una pretesa dolosa è necessario che il litigante temerario sia stato in

<sup>339</sup> Cfr. Palazzo A., *La transazione (...)*, op. cit., p. 332-333.

<sup>340</sup> Sulla configurabilità della menzogna quale fattispecie dolosa idonea a viziare la volontà v. Cass. 8 gennaio 1980, n. 140, in Gius. civ. Mass., 1980, f. 1, secondo la quale «le dichiarazioni menzognere di uno dei contraenti possono essere causa di annullamento del contratto per dolo allorquando, tenuto conto della materia del negozio, della situazione concreta e delle condizioni subiettive delle persone verso cui esse sono rivolte, siano ritenute idonee ad indurre costui nell'errore, senza del quale egli non avrebbe dato il consenso». Cfr., inoltre, Cass. 18 gennaio 1979, n. 363, in Gius. civ. Mass., 1979, f. 168; nonché Cass. 11 ottobre 1995, n. 8295, secondo le quali il dolo può consistere tanto nell'ingannare con false notizie, con parole o con fatti la parte, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo). Proprio con riguardo alla reticenza e al silenzio, v. Cass. 12 febbraio 2003, n. 2104, in Orient. giur. lav., 2003, I, p. 260, là dove si precisa che tali fattori non bastano a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l'errore del *deceptus*, che devono essere tali da configurarsi quale malizia e astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito. Conforme, Cass. 4 giugno 1988, n. 3797, in Giust. civ. Mass., 1988, f. 6.

<sup>341</sup> V. Bianca M. C., *Diritto civile (...)*, op. cit., p. 664-665.

mala fede e ai fini dell'annullamento dell'accordo è richiesta la mera consapevolezza della parte circa la temerarietà della propria domanda, senza che abbia alcun rilievo lo stato soggettivo della controparte indotta in errore. «L'annullamento sanziona la violazione del dovere di buona fede in funzione della congruità dell'operazione realizzata dal contratto, di modo che non sembra azzardato ritenere che qui ricorra un'ipotesi di vizio della causa in concreto», a fronte del quale ciò che conta non è l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, quanto piuttosto «la circostanza che la parte in mala fede ottiene qualcosa pur essendo conscia di non averne diritto»<sup>342</sup>.

È sufficiente che i raggiri e gli artifici usati abbiano indotto la parte a concludere un accordo che, in condizioni *normali*, non avrebbe mai sottoscritto; diversamente, se i raggiri sono stati tali da influenzare la volontà del contraente ingannato, ma senza di essi la trattativa si sarebbe comunque realizzata, l'impugnativa di annullamento non avrebbe ragione di esistere, potendo in tale ipotesi richiedere il solo risarcimento dei danni a carico del soggetto in mala fede (art. 1440 cod. civ.)<sup>343</sup>.

Ne deriva, dunque, che – ai sensi dell'art. 1971 cod. civ. – il mezzo utilizzato per “coartare” la volontà altrui deve avere connotati tali da far presumere l'esistenza non solo dell'intenzione criminosa del soggetto che vi fa ricorso ma, ancor prima, dell'infondatezza assoluta ed obiettiva della pretesa temeraria espressa, rispetto alla quale non appare sufficiente il richiamo alla mera colpa grave del litigante così come prevista dall'art. 96 c.p.c., in ragione dell'esplicito riferimento legislativo alla malafede, intesa come piena coscienza del *deceptus* circa il torto arrecato all'altra parte<sup>344</sup>.

A voler individuare la *ratio* logico-giuridica di una siffatta disciplina, si potrebbe ritenere che essa vada, in primo luogo, ricercata nell'esigenza di garantire un'eguaglianza sostanziale tra i contraenti durante tutto il procedimento negoziale, evitando che si possano registrare forme di «sovrapposizioni, arbitrarie ed ingiuste, della volontà di un soggetto sull'altrui autonomia negoziale»<sup>345</sup>, soprattutto quando alla base del rapporto esista un naturale ed intrinseco squilibrio di posizioni. E se ciò vale per le ipotesi di errore e di dolo, ancor più dovrebbe valere in presenza di accordi viziati da violenza o da minaccia di far valere un diritto, rispetto ai quali il rischio di una illecita coartazione del consenso assume connotati ancora più determinanti.

Si tratta, in vero, di un principio di portata generale e, come tale, la sua immediata operatività è spesso costretta a scontare le difficoltà applicative del caso concreto, in particolare per quelle fattispecie contrattuali dove il concetto di eguaglianza sostanziale tra le parti tende a svilire di fronte alla naturale ed oggettiva supremazia economica e sociale di una di esse sull'altra.

Ancora una volta il problema sorge per gli atti dispositivi del prestatore di lavoro, dove l'eventuale violenza esercitata dal datore in maniera manifesta o occulta ben potrebbe configurarsi come

<sup>342</sup> Del Prato E., *La transazione (...)*, op. cit., p. 117-118.

<sup>343</sup> Si tratta del c.d. *dolo incidente* sul quale, relativamente alla fase di costituzione del rapporto di lavoro, si sofferma Piovesana A., *Vizi della volontà nella costituzione del rapporto di lavoro*, in *Lav. giur.*, 2003, 7, p. 613-616.

<sup>344</sup> In tal senso, v. Cass. 3 aprile 2003, n. 5139, in *Giur. it.*, 2004, p. 522 ss.; Cass. 23 gennaio 1997, n. 712, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 118; Cass. 28 novembre 1984, n. 6191, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, f. 11.

<sup>345</sup> Scognamiglio R., *Violenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, p. 386.

logica conseguenza della sua reale posizione di forza nel rapporto, rispetto alla quale non è sempre agevole evitare o ridurre arbitrarie ed ingiustificate imposizioni di volontà.

In linea di massima, la violenza consiste nella minaccia *seria* di una delle parti di arrecare all'altra un male *ingiusto* e *notevole* per sé e per i suoi beni (art. 1435 cod. civ.) o, anche, nella minaccia ingiusta di far valere un diritto (art. 1438 cod. civ.), cui consegue la lesione della libertà negoziale del soggetto che, esposto al pericolo di quel pregiudizio ovvero di una legittima pretesa in suo danno, tende a ridimensionare la propria posizione, cedendo involontariamente alle pressioni dell'altro<sup>346</sup>.

Si dovrebbe, pertanto, desumere che, come per la generalità dei contratti sinallagmatici, anche per le transazioni del lavoratore, perché il vizio possa rilevare ai fini dell'annullamento è sempre necessario che, almeno in astratto, sussista un nesso di causalità tra la condotta lesiva e l'alterazione della volontà espressa nel negozio, da valutarsi, di volta in volta, nel rispetto dei parametri normativamente imposti per ciascuna delle fattispecie sottoposte al vaglio del sindacato giudiziale. Per cui, secondo questa impostazione, qualora la violenza si configuri come "minaccia di un male ingiusto e notevole", gli elementi di indagine sarebbero sostanzialmente rappresentati dalla serietà della minaccia (rispetto alle persone cui è rivolta e alle circostanze di ogni singola fattispecie), dal carattere notevole del male minacciato (da accertarsi in termini di importanza apprezzabile in relazione all'economia dell'affare) e, infine, dall'antigiuridicità del pregiudizio arrecato alle persone e al patrimonio. Quando, invece, il vizio si presenti come minaccia di far valere un diritto ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., i fattori determinanti dell'invalidità sarebbero fondamentalmente costituiti dal conseguimento di un vantaggio *ingiusto* e *abnorme* rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con l'esercizio del diritto minacciato<sup>347</sup>, nonché dall'obiettiva iniquità dell'atto, ravvisabile nella sproporzione delle reciproche prestazioni rispetto all'economia della trattativa conclusa<sup>348</sup>.

In realtà, come sottolineato da una parte della dottrina civilistica<sup>349</sup>, pur ammettendo un'applicabilità diretta delle citate disposizioni alle transazioni, non può negarsi che esistano significative incongruenze tra la disciplina che fa capo a queste ultime e la previsione dell'art. 1438 cod. civ., per la quale, consistendo la pretesa nell'affermazione di un diritto legittimo, il vizio può rilevare solo se il minacciante consegue dalla trattativa vantaggi obiettivamente ingiusti. Se per gli accordi

<sup>346</sup> Ampiamente v. Bianca M.C., *Diritto civile*, op. cit., p. 657 ss. Ricco di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in materia è anche l'articolo di Piovesana A., *I vizi del consenso nelle dimissioni del lavoratore*, op. cit., p. 729 ss.

<sup>347</sup> Sulla nozione di fine ingiusto v. Cass. 16 luglio 1999, n. 6426, in Not. giur. lav., 1996, p. 747; Cass. 14 luglio 1993, n. 8290, in Giust. civ. Mass., 1993, p. 12227 là dove si supera il tradizionale orientamento secondo cui il vantaggio è ingiusto qualora risulti non inerente al diritto minacciato e si prospetta la qualificazione dello stesso in termini di "vantaggio abnorme rispetto a quello che si sarebbe potuto conseguire attraverso l'esercizio del diritto ovvero iniquo ed esorbitante riguardo all'oggetto del diritto stesso".

<sup>348</sup> Proprio con riguardo alla sproporzione delle prestazioni, la circostanza che tale elemento vada parametrato sul criterio della generale economia dell'affare v. Cass. 10 aprile 2003, n. 5684, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 4 che esamina l'ipotesi di una transazione intercorsa tra l'agenzia e un proprio dipendente relativamente alla dimissione da parte di quest'ultimo di diritti già acquisiti dietro minaccia di licenziamento. Per la Corte, infatti, la violenza perpetrata dal datore di lavoro dietro minaccia di risolvere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto – è causa di annullamento dell'accordo avente ad oggetto la dimissione di diritti maturati e acquisiti, rilevandosi in tali fattispecie l'ingiustizia del vantaggio perseguito, senza che sia necessario la particolare entità di quest'ultimo rispetto a quello ottenuto dal lavoratore con la conservazione del posto di lavoro.

<sup>349</sup> Del Prato E., *La transazione (...)*, op. cit., p. 119 ss.

non transattivi, infatti, non sorgono grosse difficoltà circa l'accertamento dell'ingiustizia dell'interesse perseguito, diverso, invece, è il caso delle transazioni, in quanto qui il diritto preteso è conglobato nella realtà controversa e la presenza della lite, occultando la prima, rende complicato verificare se la minaccia abbia o meno dato luogo a vantaggi ingiusti e abnormi.

Una soluzione per risolvere tale contrasto potrebbe, al massimo, ricercarsi nella parificazione, quanto meno teorica, delle situazioni di inesistenza del diritto con quelle di infondatezza della pretesa, nel senso che, assimilando i vantaggi "ingiusti" del violento a quelli realizzati dal litigante temerario, il modello normativo di riferimento sarebbe rappresentato in via esclusiva dall'art. 1971 cod. civ. e non anche dall'art. 1438 cod. civ., la cui inoperatività per le transazioni viziata da minaccia di far valere un diritto sarebbe, ulteriormente, comprovata dalla vigenza della regola dell'irrescindibilità per lesione ex art. 1970 cod. civ.<sup>350</sup>

## 5. L'operatività della disciplina generale di diritto civile in materia di vizio del consenso nelle dimissioni

Le argomentazioni sin qui rassegnate tendono sostanzialmente a mettere in evidenza quali siano i profili di raccordo della disciplina speciale di diritto del lavoro con quella ordinaria di diritto civile in tema di invalidità dei negozi dispositivi del lavoratore (aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili); profili che sono stati esaminati a prescindere dal momento temporale in cui quegli atti si realizzano e ciò in considerazione del fatto che l'incidenza dell'invalidità della transazione sul rapporto di lavoro si manifesta soprattutto nella fase estintiva di quest'ultimo, allorché si creano le condizioni ideali per promuovere le relative azioni di annullabilità<sup>351</sup>.

Se, però, con riferimento a tale istituto, l'interferenza tra tutele lavoristiche e quelle generali di diritto comune si risolve sul presupposto che le stesse operano su piani completamente distinti e separati l'uno dall'altro, non può dirsi altrettanto per le dimissioni che, pur attenendo alla fase di cessazione del rapporto di lavoro e generalmente accompagnate da accordi rinunciativi o transattivi, registrano una chiara supremazia applicativa della normativa civilistica in materia di contratti.

Esse, come più volte precisato dalla dottrina, vanno a tutti gli effetti qualificate come atto unilaterale recettizio di un diritto potestativo, «rispetto al quale il destinatario dell'atto (il datore di lavoro) non può che subire gli effetti tipici del negozio, individuabili nella (duplice) estinzione del rapporto di lavoro e delle posizioni giuridiche soggettive a questo afferenti»<sup>352</sup>. In quest'ottica,

<sup>350</sup> Sulla inoperatività della rescissione per causa di lesione alla transazione cfr. Cass. 22 aprile 1999, n. 3984 secondo cui «a norma dell'art. 1970 c.c., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in quanto al considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti».

<sup>351</sup> L'art. 2113 cod. civ. fa decorrere il termine (di decadenza) per l'impugnazione degli accordi dimissivi intercorsi in costanza di rapporto solo dalla cessazione di quest'ultimo. Analogo discorso potrebbe essere fatto per l'ipotesi di annullamento dell'atto dovuto a vizi del consenso, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1442, 2° comma, cod. civ., il termine (di prescrizione) entro il quale l'azione può essere promossa inizia a decorrere dal momento in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, e tale momento ben potrebbe essere identificato, nell'ambito dei rapporti di lavoro, con quello estintivo vista la soggezione contrattuale del lavoratore al datore di lavoro.

<sup>352</sup> Mainardi S., *Dimissioni e risoluzione consensuale*, in Carinci F. (diretto da) *Diritto del lavoro. Commentario*, III, in Miscione M. (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti*, Utet, 2004, p. 368. Sulla natura delle dimissioni quale atto di esercizio di diritto potestativo, v. ampiamente Altavilla R., *Le dimissioni del lavoratore*, Giuffrè, 1987, p. 45 ss.

troverebbe piena applicazione il principio espresso dall'art. 1324 cod. civ., con la conseguenza che il recesso del lavoratore risulterebbe idoneo a risolvere il rapporto dal momento stesso in cui l'atto viene portato a conoscenza della controparte datoriale, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarlo o meno<sup>353</sup>.

In effetti, nonostante i discordi orientamenti circa la portata normativa dell'art. 1324 cod. civ. in materia di dimissioni<sup>354</sup>, la tendenza a ricondurre tali atti nell'ambito della disciplina generale sui contratti sembra giustificarsi anche in considerazione del fatto che per talune ipotesi, l'assenza di altra specifica disciplina, suggerisce di recuperare proprio dal diritto civile la giusta e appropriata tutela per il lavoratore che recede; il riferimento è essenzialmente a quelle situazioni in cui le dimissioni vengono rassegnate per errore o dolo nella formazione del consenso, ovvero, per effetto di un comportamento violento del datore di lavoro, diretto a coartare la volontà e la libera scelta del soggetto dimissionario.

Dall'analisi dei numerosissimi precedenti giurisprudenziali formati al riguardo, è possibile infatti rilevare che, per ciascuna di quelle fattispecie, restano fermi i presupposti normativi delle disposizioni codicistiche menzionate poco prima che, nel caso di dimissioni conseguite ad una falsa rappresentazione della realtà sostanziale e giuridica o ad una altrui condotta dolosa, si identifichino ora con l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore ora, invece, con la consapevolezza da parte dell'agente di poter ingannare il dimissionario mediante artifici e raggiri<sup>355</sup>.

In un siffatto panorama interpretativo, l'attenzione della giurisprudenza e della dottrina sembra essersi focalizzata soprattutto sulle ipotesi di recesso del lavoratore dovute a violenza morale, là dove, ai fini dell'annullabilità del negozio, ciò che rileva in via preliminare è la qualificazione stessa del tipo di violenza realizzata in danno del lavoratore, potendosi quest'ultima concretizzare (come già anticipato poco prima) o nel mero timore di un male ingiusto e notevole (*ex art. 1434 cod. civ.*) o nella minaccia dell'esercizio di un diritto per il raggiungimento di obiettivi ingiusti (*ex art. 1438 cod. civ.*). Eppure, proprio in sede giudiziaria, non sempre risulta agevole definire in maniera precisa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi normativa.

Si pensi al caso di dimissioni causate dalla condotta minacciosa del datore di lavoro di adottare

<sup>353</sup> In giurisprudenza, cfr. Cass. 12 maggio 2004, n. 9046, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, f. 5; nonché Cass. 20 gennaio 1999, n. 509, in *Dir. lav.*, 2000, II, p. 52 (con nota di Bellini), secondo la quale, trattandosi di atto riferibile a diritto disponibile, le dimissioni sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ. V., inoltre, in senso conforme, Trib. Cagliari, 12 luglio 1993, in *Riv. giur. Sarda*, 1994, p. 670; Pretura Roma, 17 aprile 1993, in *Giur. merito*, 1994, p. 459 (con nota di Caro); Cass. 20 novembre 1990, n. 11179, in *Not. giur. lav.*, 1991, 2, p. 194; Cass., 19 aprile 1990, n. 3217, in *Dir. prat. lav.*, 1990, p. 2282; Cass., 25 marzo 1987, n. 2913, in *Not. giur. lav.*, 1987, p. 497.

<sup>354</sup> V., sul punto, le considerazioni di Mainardi S., *Dimissioni e risoluzione consensuale*, op. cit., p. 369, là dove si sottolinea che in ordine alla portata normativa dell'art. 1324 cod. civ. in tema di dimissioni se da un lato v'è chi scorge in tale disposizione una mera declaratoria del principio generale dell'analogia, dall'altro v'è chi invece intravede in essa una norma precettiva che dispone l'applicabilità in via diretta, e quindi non analogica, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, della disciplina in materia di contratti. Cfr. anche Piovesana A., *I vizi del consenso nelle dimissioni*, op. cit., p. 726 - 727.

<sup>355</sup> Sull'ipotesi di annullamento per errore delle dimissioni v. Cass. 19 agosto 1996, n. 7629, in *Not. giur. lav.*, 1996, p. 937; nonché Cass. 8 gennaio 1981, n. 180, inedita. Per quanto, invece, concerne l'annullabilità per dolo, v. Cass. 12 febbraio 2003, n. 2104, in *Not. giur. lav.*, 2003, p. 417; nonché Cass. 17 maggio 2001, n. 6757, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 729, là dove si precisa che «il comportamento reticente per essere doloso deve realizzare una condotta che nel complesso si configuri come malizia o astuzia diretta a produrre l'inganno conseguito».

un provvedimento di licenziamento o di procedere ad una denuncia penale per fatti presuntivamente addebitabili al lavoratore; pur potendo, in astratto, ritenere operativo il parametro offerto dagli artt. 1434 e 1435 cod. civ., nel concreto, perché lo stesso risulti calzante, occorre innanzitutto valutare se il diritto minacciato (il licenziamento o la denuncia) rivesta o meno i caratteri della liceità e della fondatezza. Solo, infatti, quando mancano tali presupposti (ovvero le eventuali inadempienze addebitabili al lavoratore) è possibile addurre l'esistenza di un'invalidità per violenza ai sensi dell'art. 1434 cod. civ., incentrando la relativa verifica su criteri oggettivi come l'ingiustizia e la gravità del male minacciato<sup>356</sup>, nonché le reali modalità di estrinsecazione del comportamento intimidatorio del datore di lavoro<sup>357</sup>.

Diversamente, la ricorrenza delle ragioni legittimanti l'esercizio del diritto potrebbe giustificare l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1438 cod. civ. sempre che si accerti – anche «alla luce di una serie di indici quali possono essere appunto il comportamento minacciato, il rapporto fatto-sanzione, il regime di tutela spettante al lavoratore subordinato»<sup>358</sup> – l'ingiustificata e abnorme sproporzione tra il vantaggio conseguito dalle dimissioni estorte e quello che si sarebbe raggiunto mediante l'esplicitazione dei normali poteri datoriali<sup>359</sup>.

Diventa significativo, in tale contesto, assolvere in maniera efficace all'onere probatorio circa la fondatezza della richiesta di annullamento delle dimissioni e, quindi, della sussistenza o meno degli elementi che concernono l'eventuale inadempimento del lavoratore recedente; con la conseguenza che, alla contestazione da parte del datore di lavoro della domanda principale, dovrà necessariamente accompagnarsi la duplice prova circa l'esistenza del fatto "addebitabile" al lavoratore<sup>360</sup> e la libera scelta di quest'ultimo di recedere dal rapporto.

<sup>356</sup> In tal senso, cfr. Cass. 28 dicembre 1999, n. 14621, in Riv. it. dir. lav., 2000, 4, p. 738 ss.; Cass. 20 gennaio 1999, n. 509, in Not. giur. lav., 1999, p. 227; Cass. 28 novembre 1998, n. 12127, in Foro it. Mass., 1998; Cass. 17 dicembre 1986, n. 7467, in Not. giur. lav., 1987, p. 77 ss.; Cass. 16 gennaio 1984, n. 368, in Gius. civ., 1985, I, p. 205.

<sup>357</sup> Secondo l'orientamento dominante, la minaccia può anche estrinsecarsi in un comportamento non tipizzato ed esplicito, sempre che incida in maniera determinante sulla volontà del lavoratore di dimettersi; in tal senso, v. in giurisprudenza, Cass. 26 maggio 1999, n. 5154, in Not. giur. lav., 1999, p. 648 ss.; Cass. 16 luglio 1996, n. 6426, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, p. 217 ss.

<sup>358</sup> Ponari C., *L'annullabilità delle dimissioni in caso di minaccia del licenziamento per giusta causa*, in Riv. it. dir. lav., 2000, 4, p. 738 ss., nota a Cass. 28 dicembre 1999, n. 14621, cit.

<sup>359</sup> Cfr. Cass. 26 gennaio 1988, n. 639, in Foro it. Mass., 1988; Cass. 11 marzo 1987, n. 2538, in Foro it. Mass., 1987; Cass. 5 marzo 1986, n. 638, in Foro it. Mass., 1986. Isolata appare la posizione di quella giurisprudenza di merito che considera sempre annullabili le dimissioni conseguenti alla minaccia di far valere un diritto, in quanto sussisterebbe una presunzione di illegittimità del comportamento datoriale che con la minaccia conseguirebbe comunque il vantaggio ingiusto di evitare la verifica giudiziale della legittimità del licenziamento nei suoi profili sostanziali e procedurali, in tal senso v. Trib. Milano, 14 febbraio 1990, in Lav. 80, 1990, p. 530 ss.; Pret. Torino, 3 dicembre 1990, in Giur. mer., 1992, p. 1173. In dottrina, Muggia R., *Dimissioni (ingiuste) estorte e licenziamento illegittimi: differenti conseguenze?*, in Dir. & lav., 1994, p. 207 ss.; Brida E., *Dimissioni del lavoratore e violenza morale*, in Dir. lav., 1996, p. 222 ss.

<sup>360</sup> Sul punto, occorre precisare che l'utilizzo di una prova illecita che attesti l'inadempimento del lavoratore comporta la sua inutilizzabilità nel processo e, dunque, la conseguente annullabilità delle dimissioni. Si pensi, in tal senso, al recesso del lavoratore estorto sotto minaccia di licenziamento per giusta causa o di denuncia penale relativamente ad un furto in azienda commesso dallo stesso lavoratore e di cui il datore è venuto a conoscenza attraverso l'impiego di una telecamera a circuito chiuso. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i criteri sui cui deve vertere l'accertamento giudiziario sono quelli meramente oggettivi per cui «se la prova fosse lecita si dovrebbe escludere qualsiasi violenza perché ai fini dell'individuazione del "fine ingiusto" vale esclusivamente la valutazione oggettiva dell'esistenza dei presupposti di legittima azione del diritto». v. Cass. 17 giugno 2000, n. 8250, in Not. giur. lav., 2000, p. 711.

Ciò che rileva in tale indagine è quindi la verifica della realizzazione del “fine ingiusto” da compiersi sulla base di criteri interpretativi spesso differenti rispetto a quelli offerti dalla normativa civilistica che, in linea di massima, richiama la “diversità di vantaggi” e la “sproporzione tra prestazioni”. Se rapportati all’ambito dei rapporti di lavoro, infatti, entrambi i parametri citati potrebbero risultare inidonei a far emergere lo stato viziante del negozio concluso (si pensi in tal senso alle dimissioni rassegnate sotto minaccia di un giusto trasferimento o di un licenziamento per giusta causa, dove il vantaggio ottenuto dal datore di lavoro con il recesso del lavoratore tende a configurarsi come intrinsecamente giusto in ragione della “giustificatezza” sottesa all’esercizio del diritto minacciato<sup>361</sup>).

Piuttosto, la nozione di fine ingiusto potrebbe essere d’ausilio al giudice per accertare la sussistenza del diritto oggetto della coartazione di volontà, indagando sulla sua legittimità e sulla sua proporzionalità rispetto all’addebito imputabile al prestatore di lavoro, riconducendo così la fattispecie concreta, a seconda dell’esito positivo o negativo di tale valutazione, allo schema dell’art. 1438 cod. civ. ovvero a quello dell’art. 1435 cod. civ.

Nessun rilievo sembra, invece, assumere ai fini della qualificazione giuridica del caso particolare il criterio del regime di tutela applicabile al lavoratore che abbia eventualmente reso le proprie dimissioni sotto minaccia di licenziamento, e ciò in considerazione del fatto che la minaccia dell’esercizio del diritto si presenta come illegittima di per sé e la circostanza che lo stesso rivesta una posizione di maggiore forza proprio nella fase estintiva del rapporto di lavoro, a prescindere dalla posizione negoziale rivestita, è condizione sufficiente per escludere la teoria secondo cui l’annullamento del recesso è ammissibile solo con riguardo ai soggetti destinatari di una tutela reale o obbligatoria e non anche per coloro che ricadono nella residuale area della libera recedibilità<sup>362</sup>.

## 6. Conclusioni

Delimitare la linea di confine tra regole di diritto civile e disciplina speciale di diritto del lavoro in materia di invalidità degli atti del lavoratore dispositivi di diritti derivanti da norma inderogabile è impresa ardua, soprattutto se si considera che, per ciascuna delle situazioni concrete in cui si manifesta la volontà del soggetto di decidere sulla “sorte” di una sua prerogativa presuntivamente indisponibile, il grado di interferenza tra i due sistemi tende di volta in volta a mutare a seconda della natura stessa del negozio concluso.

In linea di massima, le transazioni si presentano come la forma più frequente di accordo dispositivo di un diritto indisponibile ed è proprio con riferimento a queste ultime, e al regime speciale di invalidità prescritto dall’art. 2113 cod. civ., che maggiormente rileva la problematica dell’affermazione della inderogabilità della norma lavoristica sull’operatività dei comuni rimedi sanzionatori prescritti dall’ordinamento.

<sup>361</sup> Cfr. i richiami giurisprudenziali in materia riportati nel saggio di Piovesana A., *I vizi del consenso (...)*, op. cit., p. 732-734; in particolare, Cass. 26 aprile 2003, n. 6557, in *Lav. giur.*, 2003, 10, p. 972; Cass. 28 aprile 1990, n. 3564, in *Dir. prat. lav.*, 1990, 26, p. 1687; Cass. 6 febbraio 1984, n. 918, in *Dir. lav.*, 1984, II, p. 443.

<sup>362</sup> In tal senso, v. Cass. 5 marzo 1986, n. 1443, in *Not. giur. lav.*, 1986, p. 386 secondo la quale nel caso delle dimissioni rese, sotto minaccia di licenziamento, da lavoratore soggetto al regime della libera recedibilità l’annullamento va escluso in considerazione della perfetta identità di effetto tra licenziamento e dimissioni, consistente nella risoluzione *ad nutum* del rapporto lavorativo.

Se, infatti, attingendo alle teorie dottrinali formatesi in materia, può ritenersi ampiamente superato il contrasto di tale disposizione con la previsione dell'art. 1418 cod. civ. e dell'art. 1966 cod. civ., continua, invece, a creare difficoltà il tentativo di raccordare quella normativa speciale con gli ordinari strumenti invalidanti in tema di annullabilità per vizi del consenso. L'orientamento dominante, sia in giurisprudenza che in dottrina, è propenso a negare che l'una possa assorbire gli altri e viceversa, trattandosi di azioni che si collocano su piani processuali assolutamente distinti e separati; così che nel caso delle transazioni del lavoratore viziate da errore di fatto, fermo restando la impugnabilità stragiudiziale ex art. 2113 cod. civ., nulla esclude che si possa promuovere, entro i relativi termini di prescrizione, un'impugnativa ex art. 1427 cod. civ., dimostrando all'uopo che sussistano i previsti requisiti di essenzialità e di riconoscibilità del vizio eccepito.

Analogamente, qualora l'atto si configuri come frutto di una determinazione coartata o conseguenza di un altrui comportamento doloso, i criteri interpretativi offerti dalla disciplina di diritto comune appaiono più che esaustivi ai fini dell'annullamento, anche se – come nel caso dell'errore – il parametro sostanziale entro cui gli stessi vanno valutati sembrerebbe fondamentalmente rappresentato da quella particolare posizione di debolezza contrattuale in cui versa il lavoratore e che, nell'ambito del regime ex art. 2113 cod. civ., tende più che altro a porsi come la *ratio* logico-giuridica della relativa azione invalidante.

Se da un lato, però, sembra potersi affermare la sussistenza nel nostro sistema di un duplice modello di protezione per il lavoratore che dismette o transige involontariamente su propri diritti indisponibili, dall'altro non va trascurata la possibilità che a quelle stesse azioni di invalidità per vizio del consenso vi ricorra eventualmente il contraente più forte del rapporto di lavoro, la cui tutela, in questo senso, sembrerebbe giustificabile in ragione di quel principio di eguaglianza processuale e sostanziale tra le parti, posto a base di qualsivoglia procedura o trattativa negoziale.

A tal proposito, proprio la giurisprudenza<sup>363</sup> ha avuto modo di precisare che accordi particolarmente vantaggiosi per il prestatore ben potrebbero essere impugnati dal contraente datore di lavoro, qualora si dimostri che gli stessi siano stati conclusi per effetto di una falsa rappresentazione della realtà ovvero a seguito di situazioni dolose determinate dalla condotta dello stesso dipendente, creando così un vero e proprio stravolgimento della normativa inderogabile di diritto del lavoro e la conseguenziale limitazione dei diritti indisponibili che ne derivano.

Ma se rispetto agli accordi transattivi del lavoratore – trascurando il momento in cui si realizzano – il problema dell'interferenza tra regole di diritto civile e norme di diritto del lavoro tende generalmente a risolversi, di volta in volta, sulla base dell'interesse della parte a vedersi riconosciuta una tutela meramente conservativa della situazione lesa (art. 2113 cod. civ.) ovvero un intervento risarcitorio per gli effetti pregiudizievoli derivati dalla negoziazione viziata (artt. 1427, 1435, 1438 cod. civ.), con riguardo, invece, agli atti dismissivi dei diritti del lavoratore incidenti sulla fase estintiva del rapporto lavorativo, il raccordo tra i due sistemi assume connotati molto più problematici, in considerazione della decisiva supremazia del regime civilistico ordinario su quello speciale lavoristico. E, al riguardo, è stato evidenziato come proprio nel caso delle dimissioni del lavoratore, il verificarsi di un vizio del consenso genera sempre e comunque l'immediata operatività dei comuni strumenti invalidanti dettati dall'ordinamento per la generalità dei contratti sinallagmatici e ciò nonostante il fatto che il diritto oggetto di tali negozi unilaterali possa a ragione

<sup>363</sup> Cass. 14 ottobre 2004, n. 22169, cit.

configurarsi come ontologicamente “indisponibile” e irrinunciabile da parte del prestatore di lavoro.